



PROVINCIA DI PIACENZA

SEDUTA DEL 22/12/2025

VERBALE

Proposta n. 1986/2025

DELIB. C.P. nr. 39

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2025 (ARTICOLO 20 D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2024.

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventidue** del mese di **dicembre** alle **ore 11:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

PATELLI MONICA	Presente	MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
ALBERTINI FRANCO	Presente	PAPAMARENGHI JONATHAN	Assente
BONINI FEDERICO	Presente	POMPINI NADIA	Presente
CALZA PATRIZIA	Presente	SCAGNELLI GABRIELE	Presente
FERRI SERGIO	Presente	VALLA ROBERTA	Presente
GALVANI PAOLA	Presente		

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **TERRIZZI LUIGI.**

Riconosciuta la validità della seduta il Sig. PATELLI MONICA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione del punto 3) dell'o.d.g.

La Presidente illustra la proposta.

La presidente, nessun Consigliere intervenendo, dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione.

"IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto

- l'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 il quale prevede che ogni amministrazione pubblica effettui annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al punto successivo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione; l'analisi e la conseguente razionalizzazione sono da riferirsi alla situazione delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre dell'esercizio antecedente a quello in cui vengono condotte;
- i presupposti per l'avvio di azioni di razionalizzazione indicati dal c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, che riguardano:
 - o partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del D. Lgs. 175/2016;
 - o società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - o partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - o partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
 - o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4 del D. Lgs. 175/2016;
- il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 che prevede come, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, gli enti locali siano tenuti ad approvare, entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo, una relazione sull'attuazione di tale piano, evidenziando i risultati conseguiti;

Rilevato che

- la Provincia di Piacenza, in ottemperanza alle previsioni di cui agli artt. 20 e 24 del D.lgs. 175/2016, ha adottato il Piano di Revisione straordinaria con deliberazione del Consiglio provinciale n. 29 del 27.09.2017, il Piano di razionalizzazione periodica 2018 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 19.12.2018, il Piano di razionalizzazione periodica 2019 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 38 del 19.12.2019, il Piano di razionalizzazione periodica 2020 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 22.12.2020, il Piano di razionalizzazione periodica 2021 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 44 del 16.12.2021, il Piano di razionalizzazione periodica 2022 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 49 del 21.12.2022, il Piano di razionalizzazione periodica 2023 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 45 del 20.12.2023 ed il Piano di razionalizzazione periodica 2024 con deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 20.12.2024.

Considerato che la Provincia di Piacenza, al 31 dicembre 2024, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- Tempi Agenzia S.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 39,98% delle azioni
- Piacenza Expo S.p.a., società a capitale misto, partecipata direttamente per il 4,6113% delle quote;
- SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione, società a capitale misto, partecipata direttamente per il 2,27% delle quote;
- Lepida S.c.p.a., società a capitale interamente pubblico in house, partecipata per lo 0,0014% delle azioni

Tenuto conto che:

- il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016;
- in data 20 novembre 2019, il Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche;
- in data 18 novembre 2025, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024 che risulta utilmente impiegabile anche all'analisi da condursi.

Vista la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2024 delle società partecipate dalla Provincia di Piacenza, di cui all'allegato A della presente deliberazione;

Richiamata la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie della Provincia di Piacenza, di cui all'allegato B della presente deliberazione;

Esaminata l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette della Provincia di Piacenza, allegato C alla presente deliberazione, funzionale a verificare ed individuare le eventuali azioni di razionalizzazione da porre in essere e predisposto secondo il modello di scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024 pubblicato in data 18 novembre 2025, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF, opportunamente integrate ed aggiornate per l'analisi delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione;;

Considerato che:

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 è intervenuto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (di seguito, anche solo, "SPL a rilevanza economica");
- l'art. 30 del predetto decreto prevede l'obbligo per le Province di redigere una relazione – entro il 31/12/2023 e da aggiornarsi annualmente – contenente ricognizione della situazione gestionale dei SPL di rilevanza economica. Nel dettaglio, tale articolo dispone che *"I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città"*

metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Dato atto che:

- il Servizio Bilancio, Patrimonio, e Monitoraggio PNRR ha provveduto a redigere la Relazione richiesta dall'art. 30 del D.Lgs. 201/2022;
- il Servizio ha, altresì, provveduto a trasmettere la Relazione denominata “Relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201” all'Ufficio di Presidenza e al Segretario Generale di questa Provincia con prot. prov. N. 33320 del 04-12-2025,

Dato altresì atto che, come emerge da tale Relazione (allegata al presente atto *sub* Allegato D):

- questa Provincia non gestisce i SPL a rilevanza economica, indicati espressamente nel Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- da una ricognizione interna, tenuto pure conto della distinzione fra SPL e “servizi strumentali”, non risulta che questa Provincia abbia “affidato” – né abbia in gestione – ulteriori “servizi pubblici locali di rilevanza economica” ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2021, né a rete né non a rete. Sono fatti salve ulteriori valutazioni che si renderanno necessarie, nel corso delle ricognizioni periodiche annuali (come previsto dal comma 2 del richiamato art. 30), a fronte di eventuali mutamenti organizzativi, interventi normativi e di ulteriori decreti esplicativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- con riferimento al servizio del trasporto pubblico locale (“TPL”), il quale è da qualificarsi con evidenza come SPL a rilevanza economica a rete, tale servizio non rientra negli obblighi di ricognizione periodica di cui all'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 a carico di questa Provincia. Tale servizio, difatti, è stato “affidato” – per il bacino provinciale di Piacenza – dalla società “Tempi Agenzia s.r.l.”, e non da questa Provincia, alla società “SETA s.p.a.”.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della Dirigente del Servizio Bilancio, Patrimonio e Monitoraggio PNRR, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Verbale n. 47/2025) Allegato E);

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Provinciale;

Sentito il Segretario generale;

Nell'avviso di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, allo scopo di consentirne la tempestiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti;

DELIBERA

Per quanto indicato in narrativa:

1. di approvare la relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2024 delle società partecipate dalla Provincia di Piacenza, di cui all'allegato A della presente deliberazione;
2. di recepire la relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie della Provincia di Piacenza, di cui all'allegato B della presente deliberazione;
3. di approvare l'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette della Provincia di Piacenza, di cui all'allegato C alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo il modello di scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024 pubblicato, in data 18 novembre 2025, dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF, opportunamente integrate ed aggiornate per l'analisi delle partecipazioni detenute dall'Amministrazione;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'allegato C alla presente deliberazione, risultano da mantenere le partecipazioni nelle seguenti società, proseguendo negli interventi e nelle azioni di razionalizzazione indicate nel medesimo allegato:
 - a. Tempi Agenzia S.r.l.;
 - b. Piacenza Expo S.p.a.;
 - c. Lepida S.c.p.a.;
5. di dare altresì atto che la società SO.PR.I.P. S.r.l. risulta già oggetto di procedure di dismissione versando in liquidazione e concordato preventivo;
6. di dare atto che, come emerge dalla Relazione allegata al presente atto, allegato D):
 - questa Provincia, pure a seguito della riforma istituzionale operata dalla L. 7 aprile 2014, n. 56 (cd. riforma Delrio) la quale ha ridotto le competenze delle Province trasformate in enti di cd. secondo livello, non gestisce i SPL a rilevanza economica, indicati espressamente nel Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 adottato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

- da una ricognizione interna, tenuto pure conto della distinzione fra SPL e “servizi strumentali”, non risulta che questa Provincia abbia “affidato” – né abbia in gestione – ulteriori “servizi pubblici locali di rilevanza economica” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 201/2021, né a rete né non a rete. Sono fatti salve ulteriori valutazioni che si renderanno necessarie, nel corso delle ricognizioni periodiche annuali (come previsto dal comma 2 del richiamato art. 30), a fronte di eventuali mutamenti organizzativi, interventi normativi e di ulteriori decreti esplicativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
 - con riferimento al servizio del trasporto pubblico locale (“TPL”), il quale è da qualificarsi con evidenza come SPL a rilevanza economica a rete, tale servizio non rientra negli obblighi di ricognizione periodica di cui all’art. 30 del D.Lgs. 201/2022 a carico di questa Provincia. Tale servizio, difatti, è stato “affidato” – per il bacino provinciale di Piacenza – dalla società “Tempi Agenzia s.r.l.”, e non da questa Provincia, alla società “SETA s.p.a.”. La società Tempi Agenzia s.r.l. ha provveduto ad approvare il documento “Ricognizione periodica ex Art. 30 D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 – RICOGNIZIONE ANNO 2023” e a pubblicare suddetta ricognizione nella sezione “Società Trasparente” del proprio sito web istituzionale.
7. di incaricare i competenti uffici di effettuare le comunicazioni obbligatorie del presente provvedimento secondo quanto previsto all’articolo 20 del D.lgs. 175/2016 e di inviare lo stesso a tutte le società partecipate dalla Provincia di Piacenza.
 8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, allo scopo di consentirne la tempestiva trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti”.

I presenti risultano n. 10

La votazione, palese per alzata di mano. dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 10 unanimità.

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per alzata di mano.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 10 unanimità.

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile.

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione
magnetofonica che viene acquisita agli atti)

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
PATELLI MONICA

IL SEGRETARIO GENERALE
TERRIZZI LUIGI

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2024
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
del Provincia di Piacenza
(c. 4 art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2024 delle società partecipate
della Provincia di Piacenza

Indice

Presentazione 3

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2023.....4

2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2024.....4

3. I risultati conseguiti per singola partecipata..... 5

 3.1. Tempi Agenzia S.r.l. 5

 3.2. Piacenza Expo S.p.a. 6

 3.3. SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione..... 7

 3.4. Lepida S.c.p.a. 8

Presentazione

Il c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – c.d. TUSP) prevede che, in caso di adozione di misure di razionalizzazione nei confronti delle partecipate, le stesse debbano essere rendicontate entro il 31 dicembre dell'anno successivo attraverso una specifica relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti. Tale relazione deve essere poi inviata alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 175/2016 ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

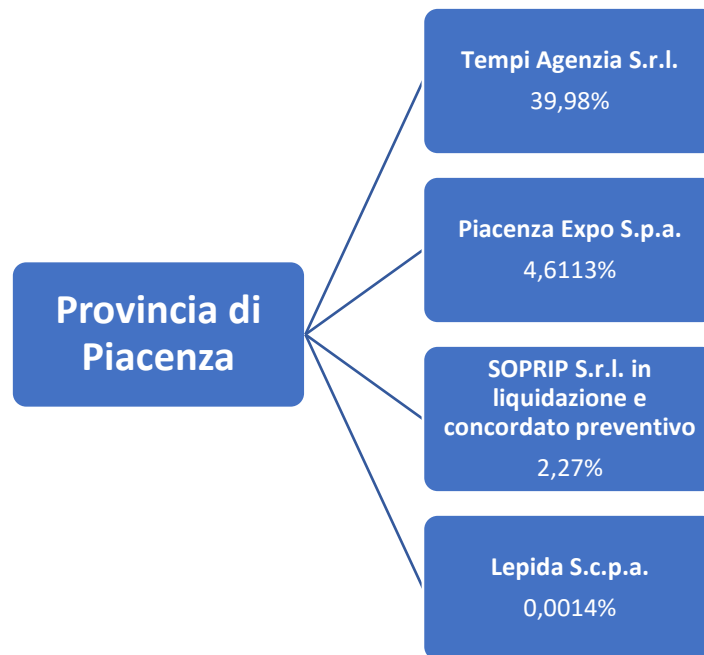
La mancata predisposizione della relazione comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. In base al combinato disposto del c. 7 dell'art. 20 e del c. 5 dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016, in caso di mancata adozione della relazione di rendicontazione dei risultati del piano di razionalizzazione periodica, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società.

Per quanto riguarda i contenuti della relazione, il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione della rendicontazione; si ritiene pertanto che ogni amministrazione possa seguire un'articolazione dei contenuti funzionale a rendicontare i risultati conseguiti in modo coerente con l'impostazione e le indicazioni contenute nel Piano di razionalizzazione periodica precedentemente adottato. Per la redazione della presente relazione si è tenuto anche conto dell'ultima scheda di rilevazione degli esiti della razionalizzazione periodica 2024 approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 18 novembre 2025.

La Provincia di Piacenza ha adottato il provvedimento di analisi delle proprie società partecipate ed il conseguente piano di razionalizzazione periodica 2024 con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 20.12.2024.

Nel prosieguo si presentano i risultati conseguiti dall'adozione del suddetto piano.

1. Articolazione delle società partecipate al 31.12.2023



2. Le misure previste nel piano di razionalizzazione periodica 2024

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco delle partecipazioni dirette ed indirette detenute al 31 dicembre 2023 dalla Provincia di Piacenza con le azioni definite nel piano di razionalizzazione periodica 2024 approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 42 del 20.12.2024.

Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	AZIONI PREVISTE DA PDRP 2024	NOTE
1	Tempi Agenzia S.r.l.	01385770332	39,98%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	
2	Piacenza Expo S.p.a.	00143280337	4,6113%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	
3	SOPRIP S.r.l. in liquidazione	00723400347	2,27%	Liquidazione	Società in liquidazione dal 23.12.2015 e in concordato preventivo (provvedimento del 10.07.2014)
4	Lepida S.c.p.a.	02770891204	0,0014%	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	

3. I risultati conseguiti per singola partecipata

3.1. Tempi Agenzia S.r.l.

Tempi Agenzia S.r.l. è una società a totale capitale pubblico, controllata dal Comune di Piacenza e partecipata dalla Provincia di Piacenza per una quota del 39,98% del capitale sociale, che svolge attività funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza riconducibili all'art. 4, co. 2 lett. a, del D.lgs. 175/2016.

La società ricopre in particolare il ruolo di Agenzia Locale della Mobilità del bacino di Piacenza, ex art. 19 L.R. n.30/98, ed è proprietaria delle reti e degli immobili connessi all'erogazione del suddetto servizio.

Come precisato all'art. 2 dello Statuto, ha infatti per oggetto esclusivo le seguenti attività dirette ai soli enti pubblici soci:

- a) acquisizione e/o realizzazione degli impianti (quali depositi, officine, autostazioni, ecc.) delle reti (quali fermate, paline, ecc.) e di ogni altra dotazione funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza
- b) programmazione, affidamento della gestione e controllo dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza ed in particolare: 1) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; 2) progettazione, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; 3) gestione della procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e controllo dell'attuazione dei contratti di servizio
- c) ogni altra funzione amministrativa affidata dai soci;
- d) servizi strumentali all'attività dei soci.

In tal senso, la società svolge operativamente diversi compiti e servizi per gli utenti del Trasporto Pubblico Locale (TPL), ed in particolare:

- progetta e pianifica il servizio di TPL, definendo le tratte da servire e gli orari di effettuazione del servizio e le politiche tariffarie;
- controlla l'esecuzione del servizio di TPL, per verificare che la qualità sia adeguata alle esigenze degli utenti;
- allestisce e gestisce gli impianti indicatori di fermata – paline, pensiline e le loro dotazioni che si trovano lungo la rete di TPL;
- progetta e realizza servizi complementari per la mobilità, come ad esempio le modalità di accesso ai centri urbani;
- informa e controlla la mobilità e il TPL;
- gestisce le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi;
- gestisce e controlla i rapporti finanziari e di qualità del servizio con i concessionari attraverso l'espletamento dei bandi di gara e la stesura dei contratti di servizio;
- controlla l'attuazione del contratto di servizio con il gestore del TPL ex Tempi S.p.A., ora Seta S.p.A.;
- si occupa della vendita dei titoli di viaggio e della gestione delle sanzioni fino ad Aprile 2011, ora capo a Seta S.p.A.;

- gestisce l'amministrativa del Codice della Strada e il rilascio dei permessi ZTL fino al 2011, ora capo al comune di Piacenza;
- ogni altra funzione assegnata dagli Enti Locali.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Amministrazione ha confermato il mantenimento della partecipazione in Tempi Agenzia S.r.l. senza interventi di razionalizzazione, impegnandosi ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

Nel corso del 2024 sono stati attivati, in accordo con gli EE.LL. interessati, alcuni potenziamenti dei servizi di trasporto pubblico locale in cofinanziamento e, parallelamente, sono state operate alcune riprogrammazioni dei servizi.

Sono poi proseguite le attività di pianificazione e gestione delle fermate urbane ed extraurbane del servizio di trasporto pubblico locale del bacino di Piacenza, come anche le attività di pianificazione, di ricerca e sviluppo; queste ultime hanno consentito il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Pianificare l'offerta di servizio di Trasporto Pubblico per migliorare il livello qualitativo di accessibilità al sistema e per migliorare la sostenibilità economica.
- Migliorare il livello qualitativo e quantitativo dell'informazione sul servizio offerto.
- "Catturare" nuova domanda attualmente indirizzata all'utilizzo di modi di trasporto differenti da quello pubblico collettivo.
- Dotare Tempi Agenzia degli strumenti necessari all'assolvimento delle funzioni di controllo e certificazione del servizio erogato.

La partecipata, in quanto agenzia locale della mobilità, dovrà, in vista della scadenza dell'affidamento del servizio TPL all'attuale gestore fissata al 31.12.2026, attivarsi affinché entro tale termine sia individuato tramite gara il nuovo gestore per il trasporto pubblico locale.

3.2. Piacenza Expo S.p.a.

Piacenza Expo S.p.a. è una società a capitale misto a maggioranza pubblica partecipata dalla Provincia di Piacenza per il 4,6113%.

La società, riconducibile nel disposto di cui dell'art. 4, co. 7, del D.lgs. 175/2016, si occupa della promozione, organizzazione e gestione, in Italia ed all'estero, di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile. Trattasi di un veicolo importante sia per il tessuto economico sia per l'indotto generato sul territorio dal turismo fieristico.

Ad oggi la società è attiva, in particolare, nelle seguenti attività:

- Organizzazione fiere e convegni
- Organizzazione eventi congressuali
- Marketing territoriale

In tal contesto, offre i seguenti servizi:

- servizi di promozione, organizzazione e gestione in Italia e all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, sia in modo diretto che tramite locazione delle proprie strutture a organizzatori terzi;

- servizi a supporto degli Enti soci in attività contabili-amministrative e di segreteria;
- manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare e impiantistico.

In linea con quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, la società ha ad oggetto principale:

- a) la gestione di quartieri fieristici in proprietà o di terzi e in particolare la gestione del quartiere fieristico di Piacenza e specificatamente dei beni immobili e mobili adibiti a finalità e usi fieristici, nonché dei servizi essenziali a esso relativi;
- b) la promozione, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni fieristiche di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, di mostre, esposizioni, congressi, conferenze, tavole rotonde ed eventi accessori o collaterali, organizzati anche da terzi, in Italia e all'estero, nonché di ogni altra attività a essi collegata o complementare;
- c) la fornitura di servizi inerenti l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, esposizioni, congressi, conferenze, tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Amministrazione ha confermato il mantenimento della partecipazione in Piacenza Expo S.p.a. senza interventi di razionalizzazione, impegnandosi ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

3.3. SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione

SO.PR.I.P. S.r.l. è una società a capitale misto a maggioranza privata, partecipata dalla Provincia di Piacenza per una quota del 2,27%.

In linea con quanto previsto all'art. 2 del suo statuto, la società ha ad oggetto la liquidazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui è titolare, con la facoltà di svolgere tutte le operazioni, anche di continuità gestionale o di assunzione di nuovi impegni, che consentano di valorizzare il patrimonio sociale, di incassare i crediti, di evitare contestazioni contrattuali e/o azioni di danno, di ridurre l'importo dei debiti.

SO.PR.I.P. S.r.l., già in concordato preventivo omologato in data 17.11.2014, è stata poi posta in liquidazione con l'Assemblea straordinaria del 09.12.2015. Dal 2015 non svolge attività operative ordinarie, svolge attività prettamente liquidatorie procedendo alla vendita del patrimonio immobiliare.

La società aveva l'obiettivo di sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza, con particolare attenzione all'innovazione del sistema infrastrutturale e produttivo e alla valorizzazione delle risorse e dei potenziali endogeni al territorio; si occupava anche dell'individuazione e gestione, per conto dei soci, di progetti integrati di sviluppo locale quali patti territoriali, piani speciali d'area e piani di azione locale di iniziativa comunitaria.

Stante la non strategicità della partecipazione, nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Amministrazione ha confermato l'indirizzo di liquidazione di SO.PR.I.P. S.r.l., le cui tempistiche di sviluppo sono però strettamente collegate all'iter del concordato preventivo in corso di esecuzione.

Stato di attuazione della procedura di liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
Codice Fiscale	00723400347
Denominazione	SO.PR.I.P. S.r.l.
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione della procedura	Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di scioglimento	-
Data della deliberazione di scioglimento	09.12.2015
Stato di avanzamento della procedura di liquidazione	La società è in concordato preventivo liquidatorio. La procedura concorsuale è stata affidata ad un liquidatore nominato dal Tribunale ed è tutt'ora in corso. Al momento non si è a conoscenza della data in cui presumibilmente la procedura verrà ultimata
Data di nomina dei liquidatori	09.12.2015
Data di deliberazione della revoca	-
Ulteriori informazioni	La società, già in concordato preventivo omologato in data 17.11.2014, è stata posta in liquidazione con l'Assemblea straordinaria del 09.12.2015. Dal 2015 non svolge attività operative ordinarie, svolge attività prettamente liquidatorie procedendo alla vendita del patrimonio immobiliare. Con il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del 27.09.2017, la liquidazione è stata confermata in quanto la società non svolgeva la produzione di un servizio di interesse generale

3.4. Lepida S.c.p.a.

Lepida S.c.p.a. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dalla Provincia di Piacenza per lo 0,0014% delle quote. Sono soci complessivamente 451 Enti pubblici (escluse azioni proprie) e la quota di maggioranza è detenuta dalla Regione Emilia-Romagna con il 95,6412% del capitale.

La società opera, mediante affidamento "in house providing", nella gestione di servizi e prodotti di ICT occupandosi della realizzazione e conduzione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 co. 1 della L.R. n. 11/2004.

In particolare, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione della stessa legge regionale, la società si innesta espletando un servizio d'interesse pubblico regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui al citato art. 9 della L.R. n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali.

La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il citato il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepita dalla società stessa.

In tal senso, in base all'art. 3 dello statuto la società *“opera in conformità al modello in house providing (...) ed ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività - rientranti nell'ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella società secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2, 3, 3 ter e 4-quater e nell'art. 14, comma 5 della legge regionale n. 11/2004 nonché negli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014:*

I. costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli enti locali alla persona e dei servizi socio sanitari.

II. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government di cui all'Art. 6 della legge regionale n.11/2004 e relative attuazioni di cui all'Art. 7 della stessa legge;

III. fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi; il program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;

IV. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;

V. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo ed amministrativo a favore dei Soci e delle loro Società;

VI. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci, come quelle inerenti alle cosiddette smart city e smart working;

VII. attività di nodo tecnico-informativo centrale di cui all'art. 14 della legge regionale n. 11/2004;

VIII. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (Data center e Cloud computing) di cui alla legge regionale n. 14/2014;

IX. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, i.e. (...);

X. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9 della legge regionale n. 11/2004 nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sottoreti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (...);

XI. fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali di cui Art. 9 della legge regionale n. 11/2004 (...);

XII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della Regione Emilia-Romagna e di riferimento dei Soci;

XIII. gestione del Servizio "Numero Unico Europeo di Emergenza - NUE 112" e delle relative componenti tecniche (...).”.

Provincia di Piacenza - Contratti in essere con Lepida S.c.p.a.				
Oggetto	Affidamento	Determina	Data	Contratto fino al
Adesione al contratto per i servizi di accesso alla Rete Lepida, Federa, Payer, Icar-Er, Multipler e Conference per il triennio 2024-2026	Diretto	1589	22.11.2023	31.12.2026
Adesione al contratto denominato "Manutenzione Oracle anni 2023-2026". Affidamento in house a Lepida S.c.p.a.	Diretto	200	22.02.2023	31.12.2026
Affidamento a "Lepida S.c.p.a.", società in house di cui la provincia di Piacenza è socia, del servizio di valutazione radio (los) a favore dei moduli didattici temporanei in corso di installazione nell'area demaniale di viale Malta a Piacenza	Diretto	459	12.04.2023	Fino a disinstallazione moduli ipotizzabile 30.06.2028
Adesione al contratto triennale VMWARE 2025-2028. affidamento in house a Lepida S.c.p.a. ex art. 4, 8° comma - legge n° 135 del 07.08.2012.	Diretto	507	17.04.2025	36 mesi con decorrenza dalla data di attivazione delle licenze

La Regione Emilia-Romagna, nella propria qualità di ente titolare delle funzioni, effettua il controllo sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, al quale partecipano tutti gli altri enti pubblici soci della società. Tale ruolo consiste nel fornire gli indirizzi da imprimere all'azione societaria nonché delle modalità di verifica dei risultati.

Con deliberazione di C.P. n. 2 del 31.01.2024 è stato approvato lo schema di convenzione per l'esercizio del controllo analogo.

Nel piano di razionalizzazione periodica 2024 l'Amministrazione ha confermato il mantenimento della partecipazione in Lepida S.c.p.a. senza interventi di razionalizzazione, impegnandosi ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa.

Rispetto all'annualità 2024, la Regione ha fornito ai soci di Lepida il report in merito alla vigilanza sulle società in house ove si segnalano, tra le verifiche effettuate, anche gli adeguamenti attuati con l'aggiornamento del modello amministrativo di controllo analogo adottato con Deliberazione di Giunta regionale n. 163 del 3 febbraio 2025.

Provincia di Piacenza
Razionalizzazione periodica 2025 delle società partecipate al 31.12.2024
(art. 20 D. Lgs. 175/2016)

Relazione tecnica

Presentazione

Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. 175/2016, di seguito anche TUSP) ha introdotto l'obbligo, in capo alle amministrazioni pubbliche socie, di condurre annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti esplicitati dal c. 2 dell'art. 20 del TUSP, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

I piani di razionalizzazione conseguenti, oltre ad essere corredati da una relazione tecnica, devono prevedere, per le misure individuate a seguito dell'analisi svolta, le relative modalità applicative ed i tempi di attuazione.

Il provvedimento di analisi delle società partecipate e le eventuali misure di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre e poi trasmessi, attraverso il Portale del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economica e Finanze, alla struttura dedicata all'indirizzo, controllo e monitoraggio sull'attuazione del TUSP ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 175/2016 ed alla competente Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti.

Indice

La presente relazione tecnica, che introduce l'ambito normativo e giurisprudenziale entro cui viene condotta l'analisi dell'assetto delle partecipazioni societarie detenute dalla Provincia di Piacenza, si articola nei seguenti paragrafi:

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica	3
2. Società partecipate oggetto dell'analisi.....	4
3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica	7
3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie	8
3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie	11
3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie.....	14
4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica	20
5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica.....	21
6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato.....	22
Appendice n. 1: il modello di analisi di bilancio	24
Appendice n. 2: la normativa di riferimento.....	31

1. Finalità di fondo ed obiettivi del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. 175/2016, i presupposti perseguiti dal TUSP sono riconducibili:

- all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche;
- alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

In tal senso muovono i criteri di razionalizzazione delle partecipazioni contenuti all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Al fine di recepire, analizzare e poi applicare le disposizioni di razionalizzazione contenute nel D. Lgs. 175/2016, occorre definire la correlazione tra finalità di fondo, limiti/ condizioni e misure da adottare ai sensi del Testo Unico.

In quanto, tutte le azioni, che seguiranno in applicazione degli obblighi di razionalizzazione periodica delle partecipate, non potranno ignorare le suddette finalità di fondo.

In particolare, gli enti soci sono tenuti a rapportare le caratteristiche operative e le situazioni gestionali ed economico patrimoniali delle proprie partecipate, con i limiti e le condizioni previste dal legislatore; tali limiti e condizioni sono contenuti in diversi passaggi normativi distribuiti nel TUSP; in particolare l'art. 4 è dedicato a definire l'ambito di operatività delle società consentite (**Funzionalità delle partecipazioni societarie**); l'art. 5 (c. 1 e 2) è invece dedicato agli aspetti più di natura economico patrimoniale, correlati alla sostenibilità finanziaria della partecipata, alle condizioni di convenienza economica nell'erogazione dei servizi che gli sono propri, all'economicità del ricorso alla partecipata in luogo di soluzioni alternative (**Convenienza delle partecipazioni societarie**); sono infine delineate, al c. 2 dell'art. 20, le condizioni organizzative e gestionali che gli enti pubblici soci devono dimostrare per mantenere le proprie partecipazioni nelle società di capitali (**Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie**).

Dal raffronto tra le finalità di fondo del TUSP ed i limiti/ condizioni cui sono assoggettate le società a partecipazione pubblica, scaturiscono le misure che il legislatore impone di individuare per mantenere le società ammesse e dismettere quelle non in grado di rispettare i limiti e le condizioni normative.

In tal senso muove anche la delibera n. 15/2021/FRG della Corte dei Conti Sezione Autonomie in cui i Magistrati hanno precisato che "Lo scopo dei piani di razionalizzazione è quello di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che legittimano il mantenimento delle partecipazioni pubbliche (dirette e indirette), in base ad una motivazione analitica circa le ragioni e le finalità che giustificano la scelta sul piano della compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 Tusp), nonché della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria per il socio pubblico".

Come poi evidenziato dalla medesima Sezione nella delibera n. 3/2024/INPR è inoltre utile ricordare che *"La strumentalità e la funzionalizzazione delle società, della loro organizzazione e azione, rispetto*

alle finalità istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie costituisce il centro di gravità sistematico e unitario di questa disciplina.

In tale ambito un tema di attualità riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 201/2022 di riordino della relativa disciplina.

Contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate è, quindi, d'interesse la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali affidati dalle amministrazioni locali per la quale è prevista una apposita relazione da aggiornarsi ogni anno."

In tal senso, l'atto di ricognizione ex art. 20 del D.lgs. 175/2016, *"oltre che costituire un necessario adempimento, si configura come esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e come espressione delle regole di buona amministrazione. Tale adempimento può, pertanto, essere visto come un appuntamento periodico per verificare l'impatto delle partecipazioni sugli equilibri dell'ente socio e sulla sua capacità di perseguire gli interessi della collettività (anche per il tramite delle stesse partecipate)"* (Corte dei conti Valle d'Aosta - Delibera n. 22/2024/VSGO).

"I piani di razionalizzazione sono" infatti *"misure organizzative periodiche volte a verificare le condizioni di mantenimento delle partecipazioni in singole società partecipate e/o l'esigenza di adozione di misure correttive, onde evitare che le stesse possano generare perdite suscettibili di incidere negativamente sull'equilibrio di bilancio degli enti partecipanti o, comunque, costituire fonte di costi eccessivi, non giustificati nella prospettiva degli interessi pubblici che le amministrazioni sono chiamate a perseguire"* (Corte dei conti Marche - Delibera n. 63/2025/VSG).

2. Società partecipate oggetto dell'analisi

Il c. 1 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 specifica che sono oggetto di analisi, le partecipazioni in società detenute direttamente o indirettamente.

Per quanto riguarda la definizione di società, è possibile richiamare quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 175/2016, che specifica come, per le amministrazioni pubbliche, sia consentito partecipare esclusivamente *"a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*.

Per partecipazione diretta si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi.

Più articolata la definizione di partecipazione indiretta; secondo la lett. g) del c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, si intende *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*; a sua volta, occorre richiamare la definizione di società a controllo pubblico, riportata alla lett. m) del medesimo c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016 che considera società a controllo pubblico *"le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)"*; la definizione, pertanto, si completa richiamando la lett. b) dello stesso c. 1 dell'art. 2 del D. Lgs. 175/2016, che definisce il requisito del controllo su una società come *"la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo"*.

Rispetto a quanto sopra richiamato, l'analisi dell'assetto delle partecipate deve pertanto ricomprendere, oltre alle società a partecipazione diretta, anche quelle indirettamente partecipate per il tramite di società controllate.

Al fine di perimetrare correttamente l'ambito oggettivo di analisi risultano di utile supporto gli indirizzi forniti nel tempo dalla Magistratura contabile. Tra gli stessi, per quanto riguarda il tema del controllo, in particolare nei casi di società in house soggette a controllo congiunto, è opportuno richiamare quanto specificato nella deliberazione della Corte dei conti Emilia Romagna n. 122/2018/VSGO, in cui i magistrati contabili hanno evidenziato quanto segue: *"Al riguardo si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.*

Si rende necessario, pertanto, che l'Ente assuma le iniziative del caso presso gli altri soci pubblici allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la partecipazione pubblica in essere". Sempre la Corte dei conti Emilia-Romagna ha ricordato che:

- delibera n. 114/2025/PASP: *"... si ritiene "sufficiente, ai fini dell'integrazione della fattispecie delle società a controllo pubblico [...] che una o più amministrazioni pubbliche dispongano, in assemblea ordinaria, dei voti previsti dall'art. 2359 del codice civile", come da applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del T.U.S.P.. L'unica eccezione a tale presunzione di controllo congiunto si verifica quando "in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis c.c.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie)"*
- delibera n. 6/2024/ VSGO: *"...L'esatta individuazione delle società a controllo pubblico assume particolare rilevanza alla luce di una serie di specifiche prescrizioni normative recate dal T.U.S.P. che si applicano esclusivamente a tale aggregato. Occorre altresì considerare che la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, c. 1, lett. b) ed m), del D.Lgs. n. 175/2016, influisce sull'esatta perimetrazione delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo soggetto a controllo pubblico da parte della medesima (all'art. 2, c. 1, lett. g). Risulta di tutta evidenza come la questione assuma particolare rilevanza in relazione ai casi in cui le singole amministrazioni socie non dispongano, singolarmente considerate, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea. ... In termini estremamente sintetici, come questa Sezione ha già avuto modo di porre in evidenza, sono prevalse nella giurisprudenza due posizioni, una che ritiene imprescindibile uno "scambio formale di volontà fra i soggetti coinvolti non potendosi desumere la situazione di controllo da meri comportamenti concludenti o da altri "indici presuntivi" (...) La seconda ha ritenuto configurabile una situazione di controllo pubblico di fatto sussistente in tutti i casi di capitale pubblico maggioritario o totalitario*

indipendentemente dalla formalizzazione di meccanismi di coordinamento. Si richiama, al riguardo, la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/19 delle Sezioni riunite in sede di controllo di questa Corte alla quale si è allineata la giurisprudenza di questa Sezione ... il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.3880 del 9 febbraio 2023 ... aderendo all'orientamento seguito anche da questa Sezione regionale, ha sostenuto come il controllo (pubblico) non debba necessariamente fondarsi su atti formali in quanto non è imposto da alcuna disposizione del T.U.S.P. affermando, inoltre, che un patto parasociale potrebbe non essere necessariamente redatto in forma scritta (cfr. art. 2341 c.c.); ciò in omaggio al principio generale della libertà delle forme.“sia nel T.U.S.P. del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa “unitariamente”, il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell’art. 2359 c.c.; nel senso che, per accertare se ricorra l’ipotesi più semplice di cui al n. 1 del c. 1, basterebbe allora che il soggetto “Pubblica amministrazione” unitariamente inteso disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”.

Giova altresì richiamare anche la delibera n. 15/2023/VSGO, in cui la Corte dei Conti Emilia Romagna ricorda che *“una partecipazione minima, in linea di principio inidonea a consentire il conseguimento del fine pubblico in presenza di interessi potenzialmente contrastanti, può essere giustificata stipulando patti parasociali al fine di realizzare un coordinamento tra i soci pubblici, in modo da assicurare il “loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l’attività della società partecipata”, e la delibera n. 110/2022/PRSE della Corte dei Conti Piemonte, dove i Magistrati hanno evidenziato come l’omissione dal processo di revisione di partecipazioni che dovrebbero invece farne parte (nel caso di specie società quotata e sue partecipazioni) “costituisce un elemento di incompletezza del provvedimento amministrativo che ne inficia parzialmente la legittimità, non avendo l’Ente scrutinato i presupposti legali per la detenzione di alcune partecipazioni detenute. Il tutto con elusione delle disposizioni del TUSP ... e con la potenziale esposizione a pregiudizio, attuale o futuro per gli equilibri finanziari dell’ente pubblico e per le casse erariali. Conseguentemente, potrebbe integrarsi, nei casi più gravi, una responsabilità amministrativa, anche di tipo omissivo ...”.*

Nell’ambito dell’analisi condotta sulle partecipate dell’ente, si è quindi tenuto conto delle importanti indicazioni sopra richiamate. Sono in particolare state considerate controllate tutte le società qualificate come in house ovvero le altre realtà partecipate per cui si ravvisassero situazioni di controllo pubblico e si è di conseguenza proceduto a censire ed analizzare (come partecipazioni indirette) le società da queste eventualmente partecipate.

Sempre in relazione all’ambito oggettivo di analisi risulta infine utile ricordare che:

- Le disposizioni dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 non si applicano alle società a partecipazione pubblica che, ai sensi dell’art. 4 co. 6 del medesimo decreto, derivano dall’attuazione degli art. 34 del regolamento CE n. 13/2013, art. 42 del regolamento UE n. 1305/2013 e art. 61 del regolamento CE n. 508/2014 (Gruppi di azione locale).

Nel merito si evidenzia tuttavia che, come evidenziato nella delibera n. 115/2025/della Corte dei Conti Puglia, “ferma l’inapplicabilità al G.A.L. delle disposizioni sugli specifici obblighi di razionalizzazione previsti dall’art. 20 T.U.S.P. - le società all’uopo costituite devono «essere incluse nelle ricognizioni complessive delle partecipazioni pubbliche detenute dall’Ente, oggetto delle verifiche e valutazioni che l’amministrazione socia deve compiere ai fini del corretto utilizzo delle risorse pubbliche, degli obiettivi di contenimento del numero di organismi partecipati e di tutela dell’assetto concorrenziale del mercato, di cui deve essere data comunicazione al MEF e alla Sezione regionale competente della Corte medesima». Sicché le società gerenti gruppi di azione locale possono continuare a essere detenute dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, senza valutare periodicamente i parametri elencati nell’art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, salvo informare, naturalmente, la propria gestione economico-finanziaria, nonché i rapporti contrattuali con gli enti soci, ai canoni “di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza” (art. 1 legge 7 agosto 1990, n. 241), costituenti diretta attuazione dei principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 della Costituzione e richiamati fra gli obiettivi sottostanti a tutto il Testo unico delle società pubbliche (in termini, Sezione controllo Liguria n. 22/2021/VSG).”

- Per le società di cui all'art. 4, co. 8, del D. lgs. 175/2016 (ovvero società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e, in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche) le disposizioni dell'art. 20 del D. lgs. 175/2016 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione.
- Per le sole società di cui all'art. 4, co. 7, del D. lgs. 175/2016, aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'art. 20, co. 2, lett. e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D. lgs. 175/2016.
- Con riferimento alle società autorizzate alla gestione delle case da gioco, ai sensi del co. 12-sexies dell’art. 26 del D. lgs. 175/2016 non trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 20 co. 2, lett. a) ed e) del D. lgs. 175/2016.
- Sono fatte salve, fino al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

3. Gli ambiti di verifica previsti dalla razionalizzazione periodica

Nei paragrafi che seguono si presentano, per ambiti omogenei, i requisiti che devono essere verificati nei confronti delle singole partecipazioni societarie al fine di definire gli eventuali interventi di razionalizzazione.

3.1 Funzionalità delle partecipazioni societarie

Gli enti locali non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società; tale definizione, contenuta nel c. 1 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, rappresenta un richiamo a quanto originariamente previsto dal c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007; rispetto a questo primo riferimento, le amministrazioni pubbliche hanno già effettuato diverse attestazioni in merito alla stretta necessità del mantenimento (o dell'acquisizione) di partecipazioni societarie; la disposizione del Testo Unico non fa che ribadire pertanto un presupposto essenziale per la detenzione, da parte di un'amministrazione pubblica, di quote in società di capitali. In merito a tale presupposto generale, può essere utile richiamare la definizione di stretta necessità tratta dalla giurisprudenza; in tal senso, riferendosi alla valutazione di stretta necessità che ogni amministrazione partecipante a società di capitali era tenuta ad effettuare ai sensi del richiamato c. 27 dell'art. 3 della L. 244/2007, la sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 33/2013, ha evidenziato quanto segue: *"Va ricordato, inoltre, che a prescindere dall'immediata applicazione dei criteri normativi esposti, le delibere consiliari di assunzione/mantenimento della partecipazione devono comunque, in via generale, tenere conto (e conseguentemente dare atto nel testo) della situazione economica e patrimoniale delle società, in ossequio al principio di legalità finanziaria che conforma l'azione amministrativa.*

E' chiaro, infatti, che la scelta di assunzione/mantenimento della partecipazione presuppone in capo all'ente locale (di qualsivoglia dimensione) una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., nell'ottica della sana gestione finanziaria.

Sul punto, la giurisprudenza della Sezione ha precisato che l'andamento della società non deve essere strutturalmente in perdita, attesa l'incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario ed i risultati economici di quest'ultimo sistematicamente negativi, fermo il rispetto dei recenti divieti di finanziamento ex art. 6 comma 19 d.l. n. 78/2010.

Sempre nel parere n. 124/2011 la Sezione ha osservato che "nelle singole delibere ex l. n. 244/2007 si impone una puntuale illustrazione dei presupposti di fatto e del conseguente iter logico seguito dall'amministrazione. In altri termini quest'ultima deve enucleare in modo specifico in base a quali elementi di fatto, acquisiti in sede istruttoria, sia giunta alle proprie conclusioni, chiarendo altresì nel dettaglio quale percorso logico – argomentativo abbia seguito".

.....

La delibera del Consiglio comunale di ricognizione delle società partecipate deve, quindi, contenere la motivazione di tale decisione, non essendo in alcun modo rispettose di tali parametri normativi delibere contenenti mere ripetizioni del dato legale, attesa la natura apodittica e perplessa di siffatta pseudo-motivazione. Al contrario, può ritenersi assolto l'obbligo della motivazione del provvedimento amministrativo, anche se succinta, purché capace di disvelare l'iter logico e procedimentale che consenta di inquadrare la fattispecie nell'ipotesi astratta considerata dalla legge.

Riassumendo quanto esposto, la valutazione che il Consiglio comunale è tenuto a compiere sulle proprie società partecipate deve riguardare l'oggetto effettivo (non solo quello risultante dall'oggetto sociale formalizzato negli atti societari), la natura dei servizi offerti, la stretta inerenza ai compiti

dell'ente, le ragioni ostative alla reinternalizzazione (o comunque i benefici derivanti dal mantenimento del servizio in capo all'organismo esterno), la situazione economica e patrimoniale della società (applicando i principi di legalità finanziaria, di economicità ed efficacia che conformano l'azione amministrativa), le soglie dimensionali di recente introduzione".

Come poi argomentato dalla Corte dei conti Campania, stante la lett. a) del co. 2. del D. Lgs. 175/2016 *"il legislatore ribadisce la necessità di dismettere quelle società che, pur coerenti con i fini istituzionali dell'Ente, non sono indispensabili al loro perseguimento.*

Il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, va quindi individuato sotto il profilo della indispensabilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o alla scelta di fondo tra internalizzazione ed esternalizzazione" (deliberazione n. 215/2025/VSG). Occorre quindi motivare concretamente la stretta necessità e la scelta di mantenimento di una partecipazione in quanto limitarla, "richiamando apoditticamente "la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria" della stessa", dunque senza sostenere la scelta con "alcun dato economico" o "alcuna ulteriore precisazione contenutistica, si traduce nell'adozione di una formula stereotipata che appare priva di un adeguato substrato sostanziale", non consentendo, di conseguenza, alle Sezioni competenti per la verifica dei piani ex art. 20 "di comprendere le ragioni economico – finanziarie su cui effettivamente si fonda la valutazione" (deliberazione n. 250/2023/VSG).

Dal riscontro dei richiami giurisprudenziali riportati, emerge quindi come la definizione di "stretta necessità" rappresenti un presupposto generale che deve declinarsi in diversi ambiti, oggi puntualmente e dettagliatamente esposti nel D. Lgs. 175/2016 e che riguardano sia i presupposti della funzionalità (più sotto riepilogati), sia quelli della convenienza e della sostenibilità organizzativa, presentati nei paragrafi successivi.

Rispetto al suddetto vincolo di scopo è intervenuta anche, con deliberazione n. 110/2025/PRSE, la Corte dei Conti Piemonte che, citando esplicitamente la Sezione delle Autonomie, della quale ha richiamato la deliberazione n. 22/2018/INPR, ha ribadito *"da un lato, l'obbligatorietà della ricognizione (da estendere a tutte le partecipazioni societarie) e, dall'altra, "la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci", sottolineando, altresì, come tale processo richieda una "riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)". Citando poi la delibera n. 29/2019/FRG della medesima Sezione, ha evidenziato "che mentre la ricognizione annuale delle partecipazioni, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti "sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata ...".*

In questa è altresì evidenziato come sia *"valorizzata ... la centralità della motivazione necessaria per giustificare sia la scelta discrezionale di dismettere che quella di mantenere la società" e come "le scelte concretamente operate per l'organismo restano affidate all'autonomia e alla discrezionalità degli enti soci, in quanto coinvolgono profili gestionali/imprenditoriali rimessi alla loro responsabilità".*

La medesima Sezione aveva già evidenziato, in passate pronunce, analoghi indirizzi; tra le stesse rileva la delibera n. 91/2021/PRSE in cui è stato sottolineato come, pur considerando l'autonomia e discrezionalità degli enti soci da contingentarsi all'interno dei parametri di legalità del TUSP, le ragioni

del mantenimento di una partecipazione non possono limitarsi *“solo ad una valutazione economica”* in quanto è necessario venga fornita *“adequata evidenza dell'effettiva sussistenza del vincolo di scopo indicato dal TUSP (...) in termini di stretta necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente”*.

Nel quadro del requisito generale della stretta necessità rispetto alle finalità istituzionali perseguite dall'ente socio (c. 1), è possibile, direttamente o indirettamente, secondo quanto specificato dal c. 2 e seg. dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;
- attività aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- gestione di partecipazioni societarie di enti locali;
- organizzazione di gruppi di azione locale, anche nel settore della pesca;
- gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; in caso di università, società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
- società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;
- società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del D. Lgs. 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), con una partecipazione massima non superiore all'1% del capitale sociale.

Ulteriormente, a seguito dell'inserimento dell'art. 4-bis all'interno del D. lgs. 175/2016 ad opera dell'art. 25-bis, co. 1, D.L. 152/2021, rientrano tra le attività perseguibili quelle di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. 218/2016, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La perimetrazione dettata dall'art. 4 del D. lgs. 175/2016 non trova applicazione, totale o parziale, nei seguenti casi:

- società elencate nell'allegato A del D. lgs. 175/2016;
- società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea;
- società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'art. 9-bis del D. lgs. 502/1992;
- società che, alla data di entrata in vigore del D. lgs. 175/2016, risultano già costituite ed autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- società escluse con DPCM o con provvedimenti di Presidenti di Regione e province autonome di Trento e Bolzano, come previsto dall'art. 4 co. 9 del D. lgs. 175/2016;
- società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

Nel merito, si sottolinea come la lett. a) del co. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 evidenzia esplicitamente la necessità di adozione di un piano di razionalizzazione nel caso di *“partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4”*, ferme restando le deroghe concesse dall'art. 26, co. 12-bis e 12-sexies.

3.2 Convenienza delle partecipazioni societarie

La Corte dei conti Piemonte nella delibera n. 133/2024/VSG ha evidenziato l'indirizzo giurisprudenziale, condiviso da altre sezioni in diverse delibere ex art. 5 del D. Lgs. 175/2016, secondo cui *“la riconducibilità dell'attività svolta da una società alle finalità indicate dall'art. 4 TUSP non è sufficiente a giustificare la detenzione della partecipazione da parte dell'Ente pubblico ma è necessario che ricorra anche la “stretta necessità” ovvero la rispondenza della stessa ai principi di convenienza economica, efficienza, efficacia ed economicità (deliberazioni 19/SSRRCO/QMIG/2022 e fra le altre N. 20/SSRRCO/PASP/2022).*

Ciò vale sia nella fase genetica della costituzione della società e dell'acquisizione della partecipazione che in quella di verifica periodica in quanto “l'attività di analisi dell'assetto complessivo delle partecipate è volta alla verifica della sussistenza o meno dei presupposti e delle condizioni legittimanti il mantenimento delle partecipazioni detenute, in termini di compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di convenienza economica e sostenibilità finanziaria rispetto a soluzioni alternative alla gestione externalizzata.

Si tratta dunque di un'occasione in cui l'Ente è chiamato a verificare sia l'impatto delle partecipate sugli equilibri dell'ente socio e sia la loro capacità di perseguire gli interessi della collettività. (Sezione delle autonomie deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG).”

In tal senso, anche in fase di revisione periodica delle partecipazioni, le Amministrazioni devono verificare e confermare l'attualità della scelta partecipativa in origine operata intervenendo

(alienando o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione) su quelle società che, secondo quanto disposto dal c. 1 dell'art. 5 del D. Lgs. 175/2016, non rispettino i seguenti requisiti:

- o convenienza economica;
- o sostenibilità finanziaria;
- o convenienza rispetto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio;
- o compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- o compatibilità dell'intervento finanziario eventualmente sostenuto nei confronti della società partecipata con le norme dei trattati europei, in particolare quelli concernenti la disciplina europea in materia di aiuti di stato.

Le condizioni sopra richiamate attengono alla verifica circa la convenienza della partecipazione societaria come strumento per l'erogazione di servizi ed interventi di interesse pubblico rispetto a soluzioni organizzative alternative.

Tale valutazione si articola in tre livelli tra loro correlati: in primo luogo occorre valutare se il ricorso ad una società di capitali partecipata rappresenta la soluzione migliore, in termini di presidio dei compiti affidati e di qualità delle prestazioni rese rispetto al ricorso ad una soluzione in economia (gestione diretta da parte dell'ente) oppure affidata a soggetti terzi (presumibilmente tramite procedure ad evidenza pubblica) non partecipati dall'amministrazione.

Il secondo livello riguarda la valutazione circa la sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria della società partecipata nel suo complesso; in sintesi, la società, in quanto oggetto di impiego di risorse pubbliche da parte dell'ente socio (che ne ha sottoscritto il capitale sociale, in tutto o in parte) non deve presentare condizioni di rischio che possano pregiudicare l'investimento effettuato dallo stesso socio pubblico. Nel merito, a supporto delle valutazioni sugli equilibri contabili delle partecipate, oltre a recepire le evidenze fornite dalle stesse, l'Amministrazione conduce, per quanto possibile, propri approfondimenti sulla loro situazione economico, patrimoniale e finanziaria, con particolare riguardo alle società direttamente partecipate per cui non sono previsti interventi di dismissione ovvero a quelle società, dirette o indirette, affidatarie in house di servizi pubblici locali a rilevanza economica.

In appendice alla presente relazione, si riporta l'illustrazione del modello di analisi di bilancio impiegato.

Il terzo livello concerne la convenienza economica dei servizi erogati; tale valutazione richiede una verifica del rapporto costo/qualità della prestazione resa dalla partecipata rispetto ad alternative gestionali; questa valutazione implica un'analisi articolata e complessa del mercato per valutare le condizioni di efficienza ed efficacia operativa della propria partecipata. Tale intervento deve essere effettuato, da parte dell'ente capogruppo, combinando la dimensione di ente socio ed ente committente. In tal senso, nell'ambito dei rapporti di servizio in essere con le proprie partecipate, gli enti sono tenuti a verificare costantemente il livello di efficienza ed efficacia raggiunto dalle società nell'erogazione delle proprie prestazioni; in sede di rinnovo degli affidamenti gli enti committenti saranno poi tenuti a rispettare le condizioni normative che richiedono di valutare ed attestare la convenienza del ricorso ad una propria partecipata. I riferimenti normativi di tale passaggio, prima rappresentati dal c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 e dal c. 2 dell'art. 192 del D. Lgs. 50/2016, sono ora ripresi dal D. Lgs. 201/2022 e dal D. Lgs. 36/2023, in particolare:

- art. 7 del D. lgs. 36/2023: *“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.*
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. ... adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.”
- art. 14 D. lgs. 201/2022: *“... 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. ... dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*
3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.
4. ... servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario ... asseverato ...”
- art. 17 D. lgs. 201/2022: *“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.*
2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli

indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

... 4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario ... asseverato...

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione."

La lettura congiunta della normativa contenuta nel D. Lgs. 175/2016 e nel D. Lgs. 201/2022, rafforza l'indirizzo fornito dalla Sezione Veneto della Corte dei Conti, nella delibera n. 219/2023/PASP, secondo cui *"la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma anzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico-strategico in rapporto al contingente indirizzo politico-amministrativo fatto responsabilmente proprio - nell'esercizio del potere rappresentativo - dall'amministrazione pubblica riguardo, in primo luogo, ai "bisogni della collettività di riferimento" che spetta ad essa identificare: cioè, in rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo dell'erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene"* superando così le *"tradizionali concezioni, soggettive o oggettive, di servizio pubblico, a favore di una concezione funzionale, tale per cui è servizio di interesse generale quel che sia considerabile rispondente alla soddisfazione di un bisogno di interesse generale dal soggetto pubblico che decida di assumerne la gestione. ... La qualificazione di "interesse generale" va così "ad aggiungersi (e non a sostituirsi), alla dimostrazione della "stretta necessità" per la comunità di riferimento dell'attività da svolgere in funzione: in tal senso, la motivazione richiesta dall'art. 5 TUSP, deve contenere sia la prima che la seconda argomentazione."*

3.3 Sostenibilità organizzativa delle partecipazioni societarie

Gli enti locali sono tenuti altresì ad intervenire, alienando le quote o ponendo in essere misure di razionalizzazione, fusione o soppressione delle società partecipate, qualora rilevino, secondo quanto definito dalle ulteriori condizioni di cui al c. 2 dell'art. 20 D. Lgs. 175/2016:

- società che non svolgono alcuna delle attività ammesse (vedasi paragrafo 3.1);
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- o partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- o necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- o necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite.

Nel merito è importante ricordare come alla ricorrenza di uno o più dei suddetti parametri non sia sempre collegata l'automatica adozione di azioni di razionalizzazione; occorre analizzare la situazione puntuale rispetto alla realtà osservata ed al contesto di riferimento. Come ricordato infatti dalla Corte dei Conti Piemonte (Delibera n. 107/2025/VSG), infatti, *"la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 20, comma 2, TUSP comporta non automaticamente l'obbligo, a carico dell'ente partecipante, di adottare misure di razionalizzazione della partecipazione societaria per cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, ma piuttosto (soltanto) quello di motivare, in maniera esplicita, le ragioni che inducono a conservare, ciò nonostante, tale partecipazione."*

Ciò in quanto, come ricordato anche dalla Corte dei conti Toscana, nella Delibera n. 18/2025/VSG è *"... l'assenza dei vincoli di scopo e di attività (art. 4 comma 1 e 2 del TUSP)" che "rende la partecipazione, in ogni caso, non mantenibile mentre la presenza dei restanti fattori di criticità (art. 20 comma 2 del TUSP) non impone necessariamente l'opzione della dismissione, quanto l'adozione di un programma di razionalizzazione, coerente al parametro o indicatore di criticità riscontrato, ai fini di un auspicato superamento di quest'ultima, oppure può consentire, se adeguatamente motivato, anche il mantenimento della partecipazione (cfr., ex plurimis, Corte dei conti deliberazione n. 19/SSRRCO/2020, Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 22/2018/INPR e n. 29/2019/FRG, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazioni n. 22/2021/VSG e n. 112/2020/VSG; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 49/2021/VSG; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazioni n. 13/2022/VSG, n. 68/2022/VSG, n. 69/2022/VSG, n. 9/2023/VSG e n. 8/2024/VSG)".*

Con riferimento alle singole condizioni da verificare, di seguito si riportano gli elementi interpretativi utili ai fini dell'assunzione delle decisioni.

- Amministratori superiori a dipendenti: Il criterio in oggetto ha trovato nel tempo, riferimenti ed orientamenti giurisprudenziali e di prassi che ne suggeriscono un'applicazione ponderata e mediata dall'analisi operativa della singola partecipata; in tal senso è utile ricordare quanto evidenziato dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia nella deliberazione n. 114/2018/VSG (nel merito anche Corte dei Conti Campania nella delibera n. 215/2025/VSG): *"Il secondo criterio indicato dal legislatore per individuare le società soggette a processo di razionalizzazione è identificato con le "società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". In presenza di società in cui si verifica tale presupposto normativo appare evidente che, con elevata probabilità, si tratta di società non efficiente, posto che il rapporto tra costi di amministrazione e costi di gestione non risulta equilibrato.*
Va comunque osservato che il dato del numero degli amministratori potrebbe anche non essere decisivo, ad esempio in assenza di compenso (se l'ottica normativa è quella di

razionalizzazione la spesa) o di amministratori cui siano attribuiti anche compiti operativi analoghi a quelli svolti dai dipendenti (per evitare l'assunzione di personale).

Il piano di razionalizzazione, pertanto, deve indicare il numero di amministratori e di dipendenti della società (e, per completezza di analisi, il costo dell'organo amministrativo e quello della forza lavoro impiegata). Inoltre, qualora tale numero non risulti in linea con la previsione normativa, fornire le eventuali giustificazioni che consentano di non procedere alla soppressione o alienazione della società partecipata (o al recesso)". Sul tema è intervenuta anche la Corte dei Conti Liguria che, con deliberazione n. 69/2023/VSG, ha sottolineato che, ove ricorra la fattispecie analizzata, la normativa "non impone il superamento mediante l'assunzione di unità di personale, ove non siano funzionali alle esigenze della società, ma l'adozione di eventuali misure coerenti all'obiettivo di razionalizzazione dei costi, esplicitato dall'art. 1 del TUSP, cui il piano di revisione è servente (per esempio, riduzione del numero degli amministratori) ovvero il mantenimento della partecipazione previa analitica motivazione ..., anche sotto il profilo della necessità di un organo di amministrazione collegiale (ex art. 11, commi 2 e 3, del medesimo TUSP)."

- Attività analoghe o similari: il criterio estende alle società un divieto già introdotto per altre forme associative dal c. 28 dell'art. 2 della L. 244/2007; nel caso di riscontro di una situazione di duplicazione di attività da parte di più società partecipate ovvero di sovrapposizione con quanto svolto anche da enti pubblici strumentali, l'ente locale socio è tenuto ad individuare misure di riorganizzazione dei servizi al fine di porre rimedio alla suddetta sovrapposizione di interventi tra gli organismi partecipati, provvedendo di conseguenza alla dismissione/soppressione delle quote detenute. Un utile approfondimento sulle modalità applicative di tale criterio, anche in questo caso, è individuabile negli orientamenti della Corte dei conti: sempre la deliberazione n. 114/2018/VSG della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia, ha sottolineato quanto segue: "Il terzo criterio indicato dal comma 2, dell'art. 20 cit, prevede l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società o da enti pubblici strumentali.

Tale indicazione mira a colpire la proliferazione di organismi strumentali. Il confronto, pertanto, deve essere effettuato non solo con le altre partecipazioni societarie, ma anche con consorzi, aziende speciali, istituzioni o altri organismi strumentali dell'ente pubblico socio. In virtù del principio normativo, che impone l'eliminazione delle società "doppione", è quindi necessario che il piano di razionalizzazione fornisca le dovute informazioni su tutte le funzioni esternalizzate dall'ente pubblico, sulle funzioni concretamente svolte e sulle ragioni dell'eventuale mantenimento."; medesima posizione è stata indicata anche dalla Corte dei conti Campania nelle delibere n. 240/2023/VSG e 215/2025/VSG.

La sopra citata deliberazione della Corte dei conti Lombardia ha altresì sottolineato che "l'elemento dirimente" per valutare se si è in presenza di una società c.d. doppione non è «da ricercare nella distinzione tra "oggetto sociale indicato nello statuto" e "attività concretamente svolta"». Piuttosto, l'ente nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, «deve motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia in una misura di riassetto (alienazione/razionalizzazione/fusione) sia nel mantenimento della

partecipazione senza interventi, come esplicitamente previsto dal richiamato art. 20, comma 2, lettera c), del testo unico sulle partecipate in cui si dispone la “eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali”, indicando, come possibile metodologia attuativa (“anche”) le “operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni”» (Lombardia/335/2017/PAR del 22 novembre 2017)”. In materia si segnala anche la deliberazione 47/2021/GEST della Corte dei Conti Lazio che ha chiarito come “per la legittimità di scelte di razionalizzazione nei casi di “analogia o similarità” delle attività svolte da più enti, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP, occorre individuare oggettivi elementi di analogia (...) per i quali la misura di razionalizzazione adottata dovrà, per essere legittima, essere idonea a superare la non consentita situazione di compresenza di soggetti che svolgono attività simili, muovendosi in ogni caso all’interno della più generale cornice normativa secondo cui le partecipazioni sono consentite solo se “strettamente necessarie” al perseguimento dei fini istituzionali dell’ente pubblico socio”.

Si sottolinea altresì l’importanza di confronto delle attività analoghe con tutte le partecipazioni dell’Ente, a prescindere dalla loro natura. Come infatti evidenziato dalla Corte dei Conti Puglia nella delibera n. 140/2025, “Il decreto legislativo n. 175 del 2016, riferito alla disciplina di riordino delle partecipazioni pubbliche societarie, include anche riferimenti agli organismi partecipati di natura non societaria, che devono essere menzionati e tenuti in considerazione nell’ambito delle ricognizioni annuali previste dall’art. 20 TUSP, non perché sottoposti alla relativa disciplina sulle razionalizzazioni, bensì per la possibilità che gli stessi svolgano attività analoghe a quelle oggetto delle società partecipate, motivo per il quale l’ente sarebbe tenuto a valutare la dismissione della partecipazione societaria.”

- Con riferimento alla soglia di fatturato minimo necessario per evitare l’applicazione obbligatoria di misure di razionalizzazione, fusione o soppressione, la Sezione di controllo della Corte dei conti Abruzzo, nella deliberazione n. 40/2018 VSG, ha riepilogato le modalità di determinazione di tale grandezza: “Con la richiamata deliberazione n. 54/2017, la Sezione emiliana ha selezionato, all’interno della macroclasse A “Valore della produzione” del Conto economico, le voci (i ricavi dalle vendite e dalle prestazioni e i ricavi e altri proventi) che scaturiscono dall’attività caratteristica e, conseguentemente, devono essere considerate nell’aggregato del fatturato. Ad ulteriore specificazione di questa indicazione, e non in contrasto con la stessa, il documento operativo del MEF precisa che la voce A5) deve essere calcolata al netto dei contributi in conto esercizio; ciò in quanto il criterio di cui all’art. 20, c. 2, lettera d) del TUSP è chiaramente teso a segnalare come critiche quelle società che non soddisfano una “dimensione economica” minima, in termini di ricavi autonomamente prodotti dall’attività caratteristica, quindi senza considerare i contributi elargiti da soggetti terzi. La precisazione si rende necessaria in quanto la voce A5) del Conto economico è una categoria residuale che presenta un contenuto eterogeneo. In base al documento OIC n. 12 (punto 56), all’interno della stessa confluiscono i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria. Trattasi, in prevalenza, di fattispecie di ricavi assimilabili a quelli derivanti dalle vendite e prestazioni (fitti attivi, canoni attivi, plusvalenze non aventi natura finanziaria,

ripristini di valore nei limiti del costo di precedenti svalutazioni, sopravvenienze e insussistenze attive, ricavi diversi quali rimborsi spese, penali applicate ai clienti). Coerentemente, tali componenti sono prese in considerazione ai fini del fatturato, in quanto assimilabili ai ricavi tipici dell'attività caratteristica. Accanto a tali fattispecie, tuttavia, la voce in esame ospita anche i contributi in conto esercizio, i quali rappresentano somme erogate da soggetti terzi in base alla legge o in base a disposizioni contrattuali, con finalità di integrazione dei ricavi dell'attività caratteristica o delle attività accessorie diverse da quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. L'aggregato include anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.). Trattasi, quindi, di componenti economiche positive che non scaturiscono dall'esercizio dell'attività d'impresa caratteristica, ma la supportano dall'esterno. Per tale ragione gli stessi non vengono presi in considerazione nell'aggregato del fatturato".

Nel merito è intervenuta anche la Corte dei Conti Valle d'Aosta che, con deliberazione n. 6/2019/PAR, ha precisato che *"Con riferimento alle modalità di calcolo del fatturato delle società partecipate dagli enti relativo all'ultimo triennio, occorre precisare che il perimetro della nozione di "fatturato" ... debba essere inteso quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche". Si tratta, in sostanza, della grandezza risultante dai dati considerati nei nn. 1 e 5 della lettera A) dell'art. 2425 del cod. civ. ... il predetto orientamento trova pratica attuazione nelle summenzionate "Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti" le quali, al fine di consentire l'omogenea applicazione dell'art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP, prevedono, al punto 4.1, appositi approfondimenti tecnici in ordine alle modalità di calcolo del fatturato, suddivise in differenti tipologie di attività riferite all'area ordinaria della gestione aziendale di ciascuna società partecipata ... nel modello standard approvato dalla Sezione delle autonomie, al punto 03, titolato "Requisiti testo unico delle società a partecipazione pubblica", il fatturato, relativo alla tipologia di attività rubricata "Attività produttive di beni e servizi", deve essere indicato considerando esclusivamente le voci del conto economico di cui ai nn. A1) e A5). Nell'apposito riquadro della medesima sezione, rubricato "Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti", dovranno essere eventualmente fornite le precisazioni concernenti i contributi in conto esercizio come sopra riportate."*

In argomento si è altresì pronunciata la Corte dei conti Toscana che, riepilogando brevemente la fattispecie, con deliberazione n. 69/2022/VSG ha confermato come *"il fatturato - relativo alle attività produttive di beni e servizi – è dato dalla somma delle voci "A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni" e "A5) Altri ricavi e proventi" e, qualora in quest'ultima siano inclusi i contributi in conto esercizio, nel provvedimento di revisione ordinaria occorrerà fornire anche un'adeguata illustrazione della natura di tali poste e le motivazioni giuridiche alla base dell'inclusione".*

Nel caso di società partecipate che non disponessero di potenzialità attuali o prospettiche di conseguire la soglia di fatturato prevista dal legislatore, risulterebbe ragionevole avviare un'analisi operativa funzionale a verificare se in ogni caso, la soluzione in essere, rappresenti la scelta più congrua e conveniente per l'ente socio; in caso di riscontro positivo, si

renderebbe necessario avviare un confronto collaborativo con gli organismi esterni preposti alla vigilanza ed al controllo dell'applicazione delle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 al fine di individuare la soluzione più compatibile con le indicazioni del TUSP ed i riflessi pratici sull'ente.

- Società con perdite in quattro degli ultimi cinque anni: tale criterio obbliga l'amministrazione ad intervenire nei confronti di società che abbiano comprovato, attraverso i risultati di esercizio dell'ultimo quinquennio, l'incapacità di perseguire l'equilibrio economico di gestione; in questo caso, le misure previste dalla normativa, non lascerebbero spazio ad interventi di razionalizzazione dei costi, con la possibilità prospettica di riequilibrare, negli esercizi futuri, la gestione economica della società; le uniche ipotesi di razionalizzazione percorribili appaiono quelle della cessione delle quote ovvero dello scioglimento e liquidazione della società; unica eccezione è rappresentata dalle società che operano nell'ambito dei servizi di interesse generale per cui il legislatore sembra ammettere, attraverso l'esclusione specifica da tale ambito di intervento, la possibilità di avviare azioni di razionalizzazione gestionale senza obbligatoriamente giungere alla dismissione; ovviamente in tal caso, le misure di razionalizzazione gestionale dovranno essere esplicitate e rendicontate nell'ambito dei piani di razionalizzazione periodica previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.
- Contenimento dei costi di funzionamento: il criterio di razionalizzazione di cui alla lett. f) del c. 2 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 non fa diretto riferimento a misure di dismissione delle partecipate ma impone un obbligo di riorganizzazione interno per quelle società che non sono oggetto di cessazione; in tal senso, la misura si può ritenere potenzialmente estensibile a tutte le partecipate, obbligando gli enti soci a verificare la situazione economica delle stesse ed a proporre misure di contenimento dei costi, in particolare laddove emergessero delle perdite di esercizio recenti. È pertanto demandata ad ogni ente socio la valutazione circa l'opportunità di avviare azioni di razionalizzazione dei costi di funzionamento, tenendo altresì conto che, secondo quanto previsto dal c. 5 dell'art. 19 del D. Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche socie sono tenute a formulare con propri provvedimenti, nei confronti delle società controllate, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, queste ultime anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Nel merito si segnala la deliberazione n. 17/2020/VSGO della Corte dei Conti Emilia Romagna in cui è stata sottolineata la necessità per l'ente locale di operare un'attenta analisi dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, così come prevista dall'art. 20, comma 2, lett. f, D. lgs. 175/2016, in quanto fondamentale al fine di esaminare la situazione delle società, verificare ed incidere su eventuali ambiti di diseconomie ed inefficienze e prevedere eventuali azioni di contenimento dei costi. In tal senso la Corte ha anche ribadito che il mancato rispetto di tale previsione preveda una specifica sanzione, come previsto dal comma 7 della medesima norma. Altresì si segnala la deliberazione n. 131/2021/VSGO con cui la medesima Corte ha sottolineato che *“per addivenire alla conclusione del mancato riscontro dell'indicatore di cui all'art. 20, comma 2 lett. f) del Tusp”* è necessario porre in essere *“un'analisi dettagliata,*

suffragata da dati contabili, dei costi di funzionamento, indispensabile per pianificare all'occorrenza un obiettivo di riduzione dei costi e per un costante monitoraggio", che deve anche "considerare il trend degli esercizi precedenti ed eventuali benchmark di riferimento, onde consentire agli organi decisionali di addivenire alla fissazione di obiettivi gestionali di contenimento dei costi in costante miglioramento". Rispetto il caso di mantenimento di partecipazioni seppur venga rilevata la necessità di contenimento dei costi di funzionamento, la Corte dei Conti Campania, con deliberazione n. 250/2023/VSG, ha rammentato l'importanza di indicare nel piano *"il concreto contenuto delle criticità relative ai costi di funzionamento e circa eventuali misure funzionali al contenimento degli stessi"*, al fine di evitare *"carenze motivazionali"*. Parallelamente anche la delibera n. 63/2025/VSG delle Marche prevede la necessità di *"monitorare e rivalutare annualmente la eventuale sussistenza di esigenze di contenimento dei costi di funzionamento delle proprie partecipate, previa adeguata analisi dei dati di bilancio delle stesse, motivando adeguatamente nell'ambito del piano di revisione in merito alle valutazioni effettuate sul punto"*.

- Aggregazione con altre società: questa misura è da intendersi pienamente applicabile a quegli enti locali che detengano partecipazioni rilevanti (totalitarie o quanto meno di controllo) in società che operino negli ambiti ammessi dalla normativa (c. 2 dell'art. 4 del D. Lgs. 175/2016); laddove siano verificate tali condizioni di base (che consentirebbero all'ente socio di promuovere con successo le proprie istanze nelle assemblee societarie), l'ente è tenuto ad indicare, nel proprio piano di razionalizzazione periodica, l'indirizzo di accorpare tali società in un'unica realtà partecipata, addivenendo ad un'unica società multiservizi. Tali indicazioni devono tuttavia essere attentamente ponderate in relazione alle caratteristiche delle società controllate, al fine di non perseguire obiettivi che determinino condizioni di inefficienza complessiva; in tal senso, laddove non si riscontrassero sinergie operative tra le società oggetto di potenziale accorpamento, la misura non risulterebbe conveniente. Nel caso un ente detenesse partecipazioni di minoranza in più società che presentano affinità operative, lo stesso ente potrà farsi promotore di istanze di aggregazione, senza tuttavia la certezza che tali istanze possano essere condivise e promosse anche dagli altri soci.

4. I riflessi del Piano di razionalizzazione periodica

I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione a terzi, in virtù di operazioni straordinarie, delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

Alle operazioni di dismissione societarie si applicano le agevolazioni normative previste dal c. 568bis dell'art. 1 della L. 147/2013; tale disposizione prevede che:

- in caso di scioglimento della società, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta

regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto; le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa; ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

- in caso di alienazione delle quote, è possibile procedere alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni; in caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

In caso di inadempimento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, nonché, l'interdizione per il socio pubblico dall'esercizio dei diritti sociali nei confronti della società partecipata e, salvo in ogni caso il potere di alienarla, la liquidazione in denaro della quota detenuta, in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Rispetto a quanto sopra indicato, occorre altresì evidenziare ulteriori riflessi amministrativi: premesso che l'individuazione e l'adozione di misure di razionalizzazione periodica rientra nelle responsabilità e nelle competenze di ogni singola amministrazione pubblica socia, che può formulare i propri indirizzi combinando le proprie priorità politiche con gli obblighi normativi, in caso di adozione di misure inefficaci (o di mancata adozione di interventi), potrebbero emergere profili di responsabilità amministrativa e patrimoniale in capo ai vertici dell'amministrazione socia competente ad adottare ed a far applicare il piano; in tal senso è utile richiamare, a titolo esemplificativo, quanto previsto dal c. 2 dell'art. 12 del D. Lgs 175/2016, che prevede specifiche responsabilità in capo agli amministratori degli enti locali soci che con il proprio comportamento omissivo, abbiano pregiudicato il valore della partecipazione: *"2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione."*

5. Aspetti procedurali della razionalizzazione periodica

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento di ricognizione (e la relazione sui risultati conseguiti) deve essere inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio ed alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP. Nel merito, la Corte dei Conti ha più volte ricordato che è necessario procedere a tale duplice invio in quanto trattasi di due adempimenti distinti ai quali è obbligatorio assolvere; la mera trasmissione al MEF non esaurisce l'onere in capo

agli enti preposti alla ricognizione, né esonera dalla trasmissione alla Corte dei Conti come richiesto dalla normativa del TUSP (tra le altre, Corte dei Conti Marche - deliberazioni n. 35-88-89-90/2022/VSG, Corte dei Conti Lazio - deliberazione n. 51/2021/PRSE e Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie - deliberazione n. 22/2018/INPR). Ulteriormente, è utile evidenziare come *“La trasmissione dei piani operativi e delle delibere di ricognizione soddisfa finalità di trasparenza ed è funzionale allo svolgimento dei controlli effettuati dalla Corte dei conti sul “Gruppo ente territoriale”. Tali compiti si inseriscono nel più ampio ventaglio di funzioni di controllo sulle società partecipate intestate alla magistratura contabile dal TUSP, alla stregua del quale devono essere comunicate a quest’ultima le più rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci”* (Corte dei Conti Toscana - Delibera n. 69/2022/VSG).

Meno immediata è invece l’individuazione dell’organismo competente ad adottare il provvedimento di analisi dell’assetto delle partecipazioni societarie e l’individuazione delle misure di razionalizzazione; in tal senso, l’art. 20 del D. Lgs. 175/2016 nulla specifica in merito; occorre tuttavia evidenziare come il primo piano di razionalizzazione delle partecipate, adottato ai sensi del comma 612 dell’art. 1 della L. 190/2014 e precursore dell’adempimento in oggetto, disponesse che i presidenti di provincia o i sindaci (per limitarsi agli enti locali) dovessero definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute; con riferimento a quanto richiamato, potrebbe inizialmente sostenersi, per analogia ed in assenza di specifiche indicazioni del legislatore, che anche il nuovo provvedimento possa seguire il medesimo iter amministrativo. Rispetto a tale possibile interpretazione, occorre tuttavia evidenziare come le Linee guida in materia di Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, predisposte dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei conti e pubblicate il 23 novembre 2018, abbiano invece indicato come il documento debba essere approvato con delibera consiliare: *“L’articolo 20 del TUSP dispone che ai fini della revisione periodica di cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.*

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall’organo dell’ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell’ente medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare”. Tale indicazione è stata altresì confermata dal Dipartimento del Tesoro negli *“Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche”* pubblicati in data 20 novembre 2019 e nelle relative schede di rilevazione periodica, in ultimo pubblicate il 12 novembre 2024.

6. Lo schema del provvedimento di analisi e razionalizzazione impiegato

Premesso che il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 175/2016, la ricognizione delle caratteristiche delle società di cui questo Ente detiene una quota di

partecipazione è stata effettuata impiegando la scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024 approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 18 novembre 2025, implementandola con ulteriori informazioni ove ritenuto opportuno e funzionale alla migliore presentazione delle fattispecie analizzate.

La presente relazione tecnica costituisce documento di accompagnamento del modello di piano di razionalizzazione periodica impiegato; quest'ultimo, che si pone in continuità con il Piano adottato nello scorso esercizio e tiene conto delle azioni dallo stesso individuate, i cui risultati sono illustrati nella relazione prevista dal c. 4 dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, è elaborando tenendo conto delle indicazioni contenute negli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche, formulati dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti e pubblicati sul sito del MEF il 20 novembre 2019, e si articola nelle seguenti sezioni:

- Sezione 1 – Schema delle partecipazioni detenute
- Sezione 2 – Ricognizione delle partecipazioni detenute con indicazione dell'esito
- Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Appendice n. 1: IL MODELLO DI ANALISI DI BILANCIO

Premessa

Il modello di valutazione impiegato per le società aventi ad oggetto "attività produttive di beni e servizi" si basa sull'analisi andamentale dell'azienda; tale approccio richiede di mettere in relazione le grandezze rilevanti del bilancio, opportunamente riclassificate, al fine di verificare se emergono legami virtuosi ovvero se, sulla base dei valori assunti dagli indici di bilancio, sono riscontrabili delle criticità.

Riclassificazione dei bilanci: tale operazione, da condursi preliminarmente all'analisi andamentale, comporta l'aggregazione e la valorizzazione delle voci più significative degli schemi di bilancio; lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo uno schema in cui si suddividono/articolano le voci dell'attivo e del passivo in base alla loro propensione a tornare in forma liquida o a divenire esigibili nel medio lungo periodo (attivo immobilizzato e capitali permanenti) oppure nel breve periodo (attivo corrente e passivo corrente); il conto economico viene riclassificato secondo un prospetto scalare che evidenzia dapprima la capacità dell'azienda di creare valore attraverso l'acquisizione dei fattori produttivi esterni (valore aggiunto operativo) e successivamente va a verificare la capacità di tale valore aggiunto operativo, di coprire le varie componenti operative di costo, nonché i risultati della gestione finanziaria, straordinaria e fiscale, fino a giungere alla valorizzazione del risultato di esercizio. Nel prospetto che segue sono presentati i due schemi di riclassificazione adottati, con una sintetica descrizione delle voci che li compongono.

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO	
Attivo	Passivo
ATTIVO FISSO	MEZZI PROPRI
Immobilizzazioni immateriali	Capitale sociale
Immobilizzazioni materiali	Riserve
Immobilizzazioni finanziarie	Utile di esercizio
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	PASSIVITA' CONSOLIDATE
Magazzino	
Liquidità differite	PASSIVITA' CORRENTI
Liquidità immediate	
CAPITALE INVESTITO (CI)	CAPITALE DI FINANZIAMENTO

Il capitale investito rappresenta il totale dell'attivo della società e si suddivide in attivo fisso e attivo circolante a seconda delle tempistiche di ritorno dell'impiego in forma liquida. Si ritiene circolante se il ciclo di ritorno dell'impiego si presume si completi nel corso di un esercizio.

Il capitale di finanziamento rappresenta il totale delle fonti di finanziamento con cui vengono effettuate le coperture degli impieghi. La fonte più virtuosa è data dai mezzi propri, i quali non hanno un esplicito costo del finanziamento, se non il rendimento atteso dei soci. I mezzi di terzi si suddividono in passività a medio lungo e passività correnti, a seconda che il ciclo di esigibilità si

concluda entro o oltre l'esercizio. I mezzi propri e le passività consolidate, avendo un ciclo di esigibilità più lento, comportano una minore esposizione di liquidità nel breve termine.

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA
Costi esterni operativi
Valore aggiunto
Costi del personale
EBITDA
Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti
EBIT CARATTERISTICO
Risultato dell'area accessoria
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)
EBIT AZIENDALE
Risultato dell'area straordinaria
EBIT CORRENTE
Oneri finanziari
EBT
Imposte sul reddito
RISULTATO NETTO

Il Valore Aggiunto, misura l'incremento di valore generato dalla produzione, decurtati i costi esterni sostenuti per l'acquisizione di materie prime e servizi.

Il Margine Operativo Lordo (MOL), o EBITDA, misura il reddito che residua una volta sottratti dai ricavi l'insieme dei costi operativi che abbiano generato un'uscita di cassa o banca e siano strettamente connessi alla gestione caratteristica.

Il Margine Operativo Netto Caratteristico o EBIT caratteristico, misura il reddito al netto dei soli costi direttamente imputabili alla gestione operativa caratteristica compresi però i costi operativi di competenza della gestione caratteristica anche se non monetari, quali ad esempio gli ammortamenti tecnici.

Il Margine Operativo Aziendale o EBIT Aziendale, misura il reddito al netto dei costi imputabili alla gestione caratteristica e di quella accessoria e finanziaria.

Il Margine Operativo Corrente o EBIT Corrente misura il reddito operativo al netto della gestione straordinaria.

Il risultato prima delle imposte o EBT misura il risultato di esercizio prima della componente fiscale.

I diversi margini e valori aggregati ottenuti dal riclassificato vanno a definire le diverse dimensioni e profili dell'azienda e sono tra di loro correlati. Si enucleano di seguito le principali correlazioni funzionali alla comprensione dello stato di salute e della generale condizione economica, patrimoniale e finanziaria del soggetto sottoposto ad analisi.

1a correlazione - Fonti di capitale ® Capitale investito: la correlazione è funzionale a verificare se esiste un rapporto equilibrato tra l'articolazione delle fonti di capitale con cui viene finanziata l'attività dell'azienda e la ripartizione del capitale investito; obiettivo dell'analisi, secondo l'approccio andamentale, è verificare che le fonti di capitale di medio lungo periodo sostengano in modo adeguato gli investimenti durevoli ed al contempo che le risorse del circolante siano in grado di fronteggiare i finanziamenti di terzi a breve termine. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio patrimoniale nel tempo; gli indici di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio patrimoniale, sono: Coefficiente di copertura, Indice di liquidità corrente, Indici di rotazione.

2a correlazione – Capitale investito ® Margine operativo netto: la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di generare un saldo economico positivo dalla gestione caratteristica rispetto all'entità complessiva del capitale investito nella stessa; maggiore sarà il margine positivo generato e maggiore sarà la capacità dell'azienda di impiegare al meglio l'entità e l'articolazione del capitale investito. La correlazione tra queste grandezze restituisce la capacità dell'azienda di perseguire l'equilibrio economico nel tempo; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio economico, è rappresentato dal ROI (Return On investment).

3a correlazione – Margine operativo netto ® Costo delle fonti di capitale: la correlazione è funzionale a verificare la capacità dell'azienda di remunerare adeguatamente, con il margine economico generato dalla gestione caratteristica, il costo delle fonti di capitali; tale ultimo costo è rappresentato, in via principale, dagli oneri finanziari correlati ai capitali di terzi impiegati nell'azienda (in genere debiti verso il sistema bancario) e dall'utile atteso dai proprietari dell'azienda (azionisti o detentori delle quote del capitale sociale); anche questa correlazione è funzionale a monitorare l'andamento economico dell'azienda; posto che nel caso delle aziende pubbliche non dovrebbe essere ravvisabile il fine lucrativo, l'equilibrio nella presente correlazione è garantito dalla capacità dell'azienda di fare fronte almeno agli oneri finanziari sostenuti sul capitale di terzi. Tenuto conto della peculiarità della relazione, non sono previsti specifici indici dedicati al monitoraggio della stessa.

4a correlazione – Costo delle fonti di capitale ® Fonti di capitale: la correlazione è funzionale a verificare che la capacità di ripagare puntualmente il costo delle fonti di capitale consenta di mantenere e/o incrementare le stesse fonti nel finanziamento del capitale investito; in tal senso, la composizione tra le fonti di capitale (da suddividersi tra quelle proprie e quelle di terzi) può assumere una composizione diversa nel tempo, a seconda dell'opportunità di incrementare l'incidenza del capitale proprio ovvero del capitale di terzi; proprio il rapporto tra queste due grandezze (capitale proprio – capitale di terzi) è funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario dell'azienda, verificando che ci sia una giusta proporzione tra il capitale di terzi ed il capitale investito dal proprietario dell'azienda; l'indice di riferimento per verificare la correlazione in oggetto, funzionale a monitorare l'equilibrio finanziario, è rappresentato dalla Leva finanziaria.

Di seguito si presenta, infine, la disamina dei diversi profili indagati e dei singoli indicatori, con specifica descrizione del metodo di calcolo ed interpretazione di ognuno.

PROFILO DI SOLIDITA'

Indica la capacità di un'azienda di perdurare nel tempo in modo autonomo, facendo fronte con successo a eventi interni ed esterni particolarmente significativi.

PROFILO DI SOLIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Rapporto di indebitamento	MT/MP	Esprime la dipendenza finanziaria da terze economie e il livello di rischio finanziario dell'azienda. Occorre tenere in considerazione il trend temporale, lo stadio di vita dell'azienda (in crescita, in ridimensionamento, ecc.) la qualità dell'indebitamento, il segno e l'ampiezza dell'effetto di leva finanziaria, la congruità fonti/impieghi. Secondo la prassi, valori superiori a 3 sono associati a un profilo di rischio medio/alto.
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	Esprime la composizione dell'attivo. Più è elevato l'indicatore più elastica e snella è la struttura patrimoniale.
Composizione MT	Db/MT	Definiscono la composizione dell'indebitamento, sia in termini di tempistiche dell'esigibilità, sia per la natura dell'interlocutore.
	Dml/MT	
Margine di struttura primario	MP-AFN	Esprimono la capacità di coprire l'intero ammontare delle immobilizzazioni solamente con il ricorso ai mezzi propri (Margine di Struttura primario) o con i mezzi propri sommati al passivo consolidato (Margine di Struttura secondario) che rappresentano le fonti di finanziamento durevoli a disposizione dell'azienda.
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	
Grado copertura AFN	MP/AFN	Segnala le modalità attraverso le quali l'azienda finanzia gli investimenti durevoli. >1 Capita+D18:L23li sufficienti a coprire l'AFN e a supportare scelte di espansione o contingenti situazioni negative =1 capitalizzazione soddisfacente < capitalizzazione insoddisfacente
Grado copertura AFN di 2 livello	(MP+ Pml)/AFN	
Grado di ammortamento	FA/Imm Lorde	Esprime la percentuale media di ammortamento dei cespiti aziendali. Se si avvicina a 1 può essere sintomo di immobilizzazioni obsolete e di scarso rinnovamento tecnologico o rapidi processi di ammortamento. Bassi valori dell'indice richiedono un complesso processo interpretativo (investimenti recenti/ridotti ammortamenti).

PROFILO DI REDDITIVITA'

Rappresenta la stabilizzata attitudine a remunerare in modo congruo tutti i fattori della produzione, compreso il capitale di rischio apportato dai soggetti proprietari dell'azienda. Indica la capacità di produrre redditi positivi e soddisfacenti in un arco temporale di medio lungo periodo.

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
ROA	EBIT/CI	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale.
ROS	EBIT/Ricavi netti	Fornisce una misura (%) della capacità di generare margini dell'impresa attraverso l'attività caratteristica e con l'ausilio delle altre fonti di ricavo della gestione patrimoniale. Riflette il livello di efficienza dei processi produttivi, la capacità commerciale dell'impresa, il mix di prodotti venduti, l'ammontare dei proventi accessori-patrimoniali netti e dei proventi finanziari netti
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	Esprime una misura di quante volte l'attivo netto è stato idealmente rinnovato nel corso dell'anno attraverso le vendite (velocità di disinvestimento delle risorse aziendali). Esprime, inoltre, l'ammontare di fatturato generato per ogni euro di capitale investito nell'attivo netto dell'impresa.
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	È un indicatore di rischio operativo, in quanto esprime la sensibilità del reddito operativo (EBIT) aziendale alle variazioni dei volumi del fatturato. Dipende strettamente dalla struttura dei costi dell'impresa (costi fissi ≠ costi variabili)
ROE	Rn/PN	Indica il tasso medio di rendimento del capitale di pieno rischio apportato dai soggetti titolari del rischio d'impresa. Fornisce una prima indicazione del tasso di sviluppo interno dell'impresa ossia del livello di crescita degli investimenti realizzabili dall'impresa senza aumentare il rapporto d'indebitamento.
Tasso di autofinanziamento	Rn-Dividendi/PN	Indica capacità di generare e mantenere all'interno risorse finanziarie al fine di crescere senza ricorrere all'indebitamento.
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	Misura il costo medio che sostiene l'impresa per finanziarsi tramite il ricorso ai mezzi di terzi, a prescindere dalla loro natura commerciale o finanziaria. ≠ COSTO MEDIO DELL'INDEBITAMENTO FINANZIARIO Risente di consuetudini del settore, forza contrattuale vs fornitori e vs banche, andamento tassi ufficiali di interesse, strategie di finanziamento. Non esiste valore ottimale, ma il punto di riferimento è il ROA.
Rapporto di indebitamento finanziario	MT esplicitamente onerosi/MP	Esprime la dipendenza finanziaria e l'esposizione debitoria nei confronti di terzi tenendo in considerazioni solo l'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Risulta componente moltiplicativa della cosiddetta leva finanziaria, ovvero lo sfruttamento del differenziale tra redditività operativa e costo dell'indebitamento necessario per finanziarla.

PROFILO DI REDDITIVITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Costo dell'indebitamento finanziario	OF/MT esplicitamente onerosi	Esprime il costo dell'indebitamento che genera esplicitamente un costo finanziario. Viene confrontato con il rendimento del capitale investito operativo, al fine di valutare la convenienza nello sfruttamento della leva finanziaria.
ROI	RisOpCaratt/CI netto caratteristico	Indica il rendimento del capitale investito in azienda, prescindendo dalle scelte di finanziamento (e quindi dall'onerosità dei mezzi di terzi) e dagli effetti dell'imposizione fiscale e anche dell'incidenza della componente straordinaria, accessoria e finanziaria.
Incidenza della gestione accessoria e finanziaria	(Ris.Acc + Ris.Fin)/EBIT Caratt.	Indica quanto incidono la componente finanziaria ed accessoria sul risultato netto
Incidenza dell'area straordinaria	Ris.straord./EBIT Az.	Indica quanto incide la componente straordinaria sul risultato netto.
Incidenza della gestione tributaria	Imposte/risultato prima delle imposte	Fornisce una misura dell'assorbimento di risorse generato dallo Stato sul reddito globale lordo dell'impresa. La quota parte del RGL che si tramuta in RN è quindi pari a (1-t). Può essere influenzato da agevolazioni fiscali legate al settore e/o struttura costi/ricavi dell'impresa.

PROFILO DI LIQUIDITA'

Indica la capacità di attivare nel tempo fonti di finanziamento idonee a coprire i fabbisogni finanziari generati dalle operazioni di gestione. L'equilibrio finanziario è rispettato nel momento in cui l'impresa può disporre di disponibilità finanziarie tali da far fronte ai propri impieghi economicamente e tempestivamente.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento a breve termine con gli impieghi liquidabili nel breve termine. Se CCN>0, generalmente è segnale di una buona solvibilità a breve dell'azienda, ma se il trend è in rapida crescita, occorre porre attenzione alle ripercussioni economiche e finanziarie. Occorre inoltre esaminare la relazione con il margine di struttura primario e la composizione dell'Attivo corrente.
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	Verifica la capacità dell'impresa di far fronte alle fonti di finanziamento esigibili nel breve termine solamente con l'ausilio delle fonti più liquide dell'Attivo corrente: - se negativo e di importo elevato, è un forte segnale di rischio finanziario; - se positivo, è rivelatore di risorse finanziarie immediatamente o prontamente disponibili.
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	Se l'indice di disponibilità > 1, nella prassi sono accettabili valori dell'indice di liquidità primaria prossimi a 0,7-0,8.

PROFILO DI LIQUIDITA'		
INDICATORE	FORMULA	DESCRIZIONE
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	Se <1, segnala una situazione squilibrata: l'impresa si è avvalsa di passività a breve per finanziare l'attivo immobilizzato. Verificare se inferiore alla media del settore (es. commercio al dettaglio 89,8%, costruzione edifici 108%, hotel 86%, manifattura 93,7%, servizi alle persone 69,8%). Si tratta di un indicatore che fa parte del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia la capacità delle attività liquidabili nel bt di coprire passività correnti.
Capitale circolante operativo	Clienti + Magazzino - Fornitori	Da misura dell'efficienza finanziaria della gestione tipica. Conferisce informazioni in merito alla liquidità generata dalla gestione caratteristica. Da mettere in correlazione con il fatturato. Clienti + Magazzino - Fornitori --> Capitale Circolante Operativo (CCNop) CCNop / Rv Incidenza del CCNop --> nella prassi si attribuisce un giudizio positivo a valori dell'indicatore inferiori al 25-30%
Durata media crediti vs clienti	$((\text{Crediti vs clienti} / (1 + \% \text{IVA})) / \text{Ricavi di vendita}) * 360$	Fornisce un'importante informazione sulle politiche commerciali attuate dall'impresa poiché esprime una misura delle dilazioni di pagamento concesse ai propri clienti.
Durata media debiti verso fornitori	$((\text{Deb vs forn} / (1 + \% \text{IVA})) / \text{costo acquisto beni e servizi}) * 360$	Esprime la velocità con cui vengono saldati i debiti verso fornitori. Minore è il numero fornito dall'indicatore, maggiore è la velocità di pagamento. Tale indice dipende anche dalle dilazioni concesse, da attività svolta e settore di riferimento.
Durata media magazzino materie prime	$\text{Rim.MP} / (\text{Consumi} / 360)$	Fornisce un'importante informazione in merito alla velocità di circolazione delle materie prime e di partecipazione ai processi produttivi di vendita. Minore è la durata, minore sarà la rigidità di magazzino.
Durata media magazzino prodotti finiti	$\text{Rim prodotti finiti} / (\text{ricavi di vendita} / 360)$	Fornisce un'importante informazione in merito alla velocità di circolazione dei prodotti finiti e di partecipazione ai processi di vendita. Minore è la durata, minore sarà la rigidità di magazzino.
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	Si tratta di un indice, che fa parte del set del sistema degli indicatori di crisi, che evidenzia il rendimento del capitale investito nell'azienda in termini di cassa generata.

Appendice n. 2: LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito si riportano i riferimenti normativi tratti dal D. lgs. 175/2016, richiamati nella presente relazione tecnica ed utili per la predisposizione e l'analisi del Piano di revisione periodica delle società partecipate dall'Amministrazione.

Art. 1. Oggetto

1. *Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*

2. *Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*

3. *Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.*

4. *Restano ferme:*

a) *le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;*

b) *le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.*

5. *Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate.*

Art. 2. Definizioni

1. *Ai fini del presente decreto si intendono per:*

.....

b) *«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;*

c) *«controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;*

d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

.....

f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;

g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;

.....

m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico; ...

Art. 3. Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.

2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere

ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, dei prodotti lattiero-caseari e dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 4-bis. Disposizioni speciali per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza

1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.

Art. 5. Oneri di motivazione analitica

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo

17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.

Art. 10. Alienazione di partecipazioni sociali

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. E' fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

4. E' fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

Art. 12. Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. E' devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di

euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti” . Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai

criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

Art. 26. Altre disposizioni transitorie

.....

6-bis. Le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6.

.....

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

.....

12-quater. Per le società di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto.

12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.

12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle società che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con

riguardo a tali società, le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.

Di seguito si riportano invece le disposizioni del **D. lgs. 201/2022**, particolarmente rilevanti per la predisposizione dei piani ex art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Art. 14. Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato

da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

.....

Art. 17. Affidamento a società in house

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

Art. 30. Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

- 1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
- 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
- 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.*

PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPATE 2025
della Provincia di Piacenza

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31.12.2024

Piano di revisione periodica delle partecipate 2025 della Provincia di Piacenza

Indice

Introduzione	3
SEZIONE 1 - Organigramma delle partecipazioni della Provincia di Piacenza	4
SEZIONE 2 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente	4
SEZIONE 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni	5
1. Tempi Agenzia S.r.l. – C.F. 01385770332	5
2. Piacenza Expo S.p.a. – C.F. 00143280337	14
3. SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione – C.F. 00723400347	24
4. Lepida S.c.p.a. – C.F. 02770891204.....	28
SEZIONE 4 – Mantenimento senza interventi di razionalizzazione	35
SEZIONE 5 – Azioni di razionalizzazione	36

Introduzione

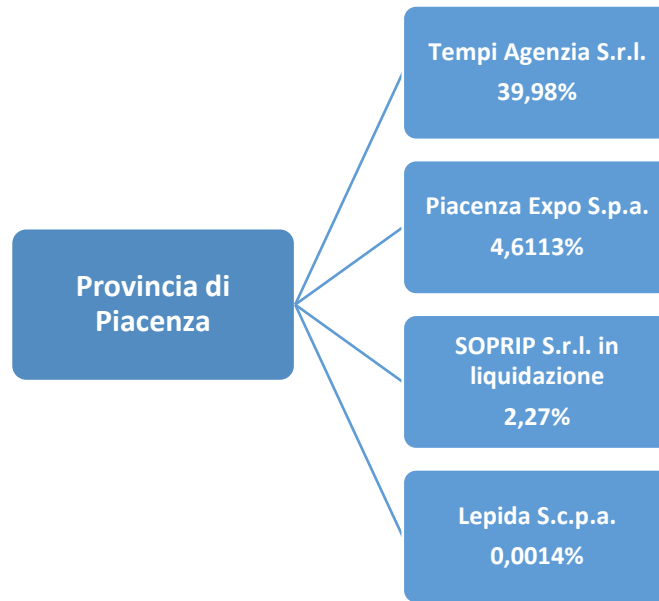
Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, il documento contiene l'analisi dell'assetto delle società di cui la Provincia di Piacenza detiene partecipazioni secondo l'articolazione di contenuti individuati dagli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione delle partecipazioni pubbliche, formulati dal Dipartimento del Tesoro in collaborazione con la Corte dei conti e pubblicati sul sito del MEF il 20 novembre 2019 e dalla scheda per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024, approntata dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e messa a disposizione a partire dal 18 novembre 2025.

Di seguito, nella sezione 1, si riporta lo schema delle partecipazioni dirette ed indirette della Provincia di Piacenza al 31 dicembre 2024 con la specifica di eventuali variazioni occorse dopo tale data.

Successivamente, nella sezione 2 del presente documento sono riportate le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute dall'ente con l'indicazione dell'esito della rilevazione.

Infine, nella sezione 3, sono riportate le informazioni di dettaglio riferite ad ogni singola società partecipata.

SEZIONE 1 - Organigramma delle partecipazioni della Provincia di Piacenza



SEZIONE 2 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Nelle tabelle che seguono si riporta l'elenco al 31 dicembre 2024 delle partecipazioni dirette ed indirette della Provincia di Piacenza con l'esito della rilevazione effettuata.

Partecipazioni dirette

N. progr.	NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ATTIVITÀ SVOLTA	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
1	Tempi Agenzia S.r.l.	01385770332	39,98%	Attività funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione	
2	Piacenza Expo S.p.a.	01385770332	4,6113%	Promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche e altre attività connesse	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione	
3	SOPRIP S.r.l. in liquidazione	00723400347	2,27%	Sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza	Liquidazione	Società in liquidazione dal 23.12.2015 e in concordato preventivo (provvedimento del 10.07.2014)
4	Lepida S.c.p.a.	02770891204	0,0014%	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione	

SEZIONE 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1. Tempi Agenzia S.r.l. – C.F. 01385770332

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01385770332
Denominazione	Tempi Agenzia S.r.l.
Data di costituzione della partecipata	11/09/2003
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Piacenza (PC)
Comune	Piacenza
CAP	29122
Indirizzo	Piazzale Marconi, 34/Q
Telefono	0523 385268
FAX	-
Email	amministrazione@pec.tempiagenzia.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 52.32.00 - Attività di servizi di intermediazione per il trasporto di passeggeri

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	-
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	n. 3 dipendenti, di cui: - n. 1 coordinatore tecnico/amministrativo; - n. 1 impiegato tecnico; - n. 1 amministrativo. La spesa del personale per il 2024 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 232.469.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 19.200
Numero dei componenti dell'organo di controllo	Sindaco unico con funzioni anche di revisione legale
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 8.320 per il Sindaco unico € 4.000 per le attività di revisione legale

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	46.442	25.808	319	2.112	1.440

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	968	212	241
A5) Altri Ricavi e Proventi	21.627.754	22.319.089	23.217.911
di cui Contributi in conto esercizio	21.097.926	21.815.517	22.657.308

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	39,98%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	<u>Attività funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza</u> Tempi Agenzia S.r.l. svolge il ruolo di Agenzia della mobilità nel bacino di Piacenza ed è proprietaria delle reti e degli immobili connessi all'erogazione del servizio di Trasporto Pubblico Locale sul territorio. La società, oltre a progettare e pianificare il trasporto pubblico locale e le connesse politiche di mobilità, cura la qualità del servizio e degli impianti e gestisce le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi. In tal senso, come precisato all'art. 2 dello statuto, ha per oggetto esclusivo le attività di seguito indicate che hanno come destinatari i soli enti pubblici soci: a) l'acquisizione e/o la realizzazione degli impianti (quali depositi, officine, autostazioni, ecc.) delle reti (quali fermate, paline, ecc.) e di ogni altra dotazione funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza; b) la programmazione, l'affidamento della gestione ed il controllo dei servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza ed in particolare: 1) progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata; 2) progettazione, organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo; 3) gestione della procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi e controllo dell'attuazione dei contratti di servizio c) ogni altra funzione amministrativa affidata dai soci; d) servizi strumentali all'attività dei soci.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	-
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note	La società Tempi Agenzia S.r.l., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Nel merito si evidenzia come le entrate dell'attività caratteristica della partecipata, ovvero "Agenzia Locale per la Mobilità" ex art 19 L.R. n.30/98 funzionale all'esercizio del Trasporto Pubblico Locale nel territorio della provincia di Piacenza, sono, per loro natura, principalmente correlate ai contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna e dagli Enti locali del Bacino di Piacenza in quanto la società copre i costi di gestione attraverso una quota pari ad una misura percentuale, stabilita dalla Regione, calcolata sul contributo per la gestione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale. In tal senso, stante la particolare attività svolta dalla società strettamente connessa ai contributi in conto esercizio ricevuti, che presentano carattere di continuità, si ritiene sostenibile considerare questi ultimi alla stregua di proventi operativi e quindi ricomprendere le quote di contributo in conto esercizio all'interno del calcolo del fatturato rilevante per la verifica della condizione di cui alla lett. d) (fatturato medio dell'ultimo triennio superamento alla soglia di un milione di euro). In aggiunta si evidenzia che la società, che svolge il proprio compito in equilibrio economico, ha con il gestore un contratto net cost: incassa, quindi, i contributi in conto esercizio relativi ai servizi minimi previsti dagli Atti Regionali trasferendoli poi al gestore e provvedendo al regolare adempimento del contratto con lo stesso gestore del servizio. Tempi Agenzia S.r.l., inoltre, in applicazione dell'art. 4, co. 8, del contratto di servizio si impegna a trasferire al gestore le risorse che dovessero risultare eventualmente disponibili per il finanziamento di nuovi servizi, per interventi di riqualificazione del parco rotabile, per la compensazione di oneri derivanti da rinnovi dei contratti di lavoro del personale dipendente del Gestore o qualunque altra somma resa disponibile per finanziare ulteriori oneri connessi alla gestione dei servizi affidati, nei limiti di quanto a questo titolo trasferito da provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali, dalla Regione Emilia-Romagna o dagli Enti locali competenti. L'attività erogata rientra inoltre nella definizione di "servizio di interesse generale" di cui all'art. 2, co. 1 lett. h, e all'art. 4, co. 2 lett. a, del D.lgs. 175/2016 in quanto non sarebbe svolta dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbe svolta a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, e che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale. Si evidenzia infine come l'attività svolta dalla società sia volta a soddisfare una finalità istituzionale dell'Ente (confermata anche dal c. 85 della L. 7.4.2014 n. 56 (Legge Delrio)), ossia la gestione delle politiche di trasporto pubblico locale in quanto la società effettua l'attività di programmazione, l'affidamento della gestione, nonché il relativo controllo, anche attraverso la realizzazione e la gestione degli impianti funzionali al servizio medesimo. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un'analisi degli ultimi bilanci di Tempi Agenzia S.r.l.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili della Società relativi agli ultimi esercizi. L'analisi del bilancio di Tempi Agenzia S.r.l. per l'anno 2024 si concentra sull'andamento della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica della società, con un confronto dettagliato dei dati degli ultimi anni. L'obiettivo di questa analisi è fornire una valutazione complessiva della solidità aziendale, della capacità di generare reddito e della gestione delle risorse finanziarie, in modo da individuare eventuali punti di forza o criticità. Particolare attenzione è rivolta alla liquidità, all'efficienza operativa e alla gestione dell'indebitamento. I dati presentati e analizzati forniscono le basi per un'interpretazione delle prestazioni aziendali nel contesto economico attuale e delle prospettive future della società.

- Le risultanze -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2021	2022	2023	2024	Passivo	2021	2022	2023	2024
ATTIVO FISSO	3.901.761	3.739.426	4.238.324	4.855.715	MEZZI PROPRI	5.429.698	5.430.018	5.455.826	5.502.267
Immobilizzazioni immateriali	56.513	76.470	81.291	64.571	Capitale sociale	5.130.180	5.130.180	5.130.180	5.130.180
Immobilizzazioni materiali	3.842.450	3.660.158	4.154.235	4.788.346	Riserve	297.406	299.519	299.838	325.645
Immobilizzazioni finanziarie	2.798	2.798	2.798	2.798	Utile di esercizio	2.112	319	25.808	46.442
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	5.958.820	6.587.152	8.222.479	11.460.934	PASSIVITA' CONSOLIDATE	88.105	98.654	101.864	135.196
Magazzino	0	0	0	0					
Liquidità differite	733.934	2.048.286	1.285.892	4.428.211	PASSIVITA' CORRENTI	4.342.778	4.797.906	6.903.113	10.679.186
Liquidità immediate	5.224.886	4.538.866	6.936.587	7.032.723					
CAPITALE INVESTITO (CI)	9.860.581	10.326.578	12.460.803	16.316.649	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	9.860.581	10.326.578	12.460.803	16.316.649

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2021	2022	2023	2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	34	241	212	968
Variazione delle rimanenze	0	0	0	0
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	22.202.038	23.217.911	22.319.089	21.627.754
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	22.202.072	23.218.152	22.319.301	21.628.722
Costi esterni operativi	21.547.776	22.559.243	21.646.000	20.894.632
Valore aggiunto	654.296	658.909	673.301	734.090
Costi del personale	261.066	254.564	237.385	232.469
EBITDA	393.230	404.345	435.916	501.621
Ammortamenti e accantonamenti	386.298	394.500	421.470	482.635
EBIT CARATTERISTICO	6.932	9.845	14.446	18.986
Risultato dell'area accessoria	0	0	0	0
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	106	137	14.558	31.392
EBIT AZIENDALE	7.038	9.982	29.004	50.378
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0
EBIT	7.038	9.982	29.004	50.378
Oneri finanziari	1.532	6.907	0	36
EBT	5.506	3.075	29.004	50.342
Imposte sul reddito	3.394	2.756	3.196	3.900
RISULTATO NETTO	2.112	319	25.808	46.442

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
Rapporto di indebitamento	MT/MP	90,18%	128,39%	196,54%
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	176,15%	194,00%	236,03%
Composizione MT	Db/MT	97,99%	98,55%	98,75%
	Dml/MT	2,01%	1,45%	1,25%

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
Margine di strutturaprimario	MP-AFN	1.690.592	1.217.502	646.552
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	1.789.246	1.319.366	781.748
Grado copertura AFN	MP/AFN	145,21%	128,73%	113,32%
Grado copertura AFN di 2livello	(MP+ Pml)/AFN	147,85%	131,13%	116,10%

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
ROA	EBIT/CI	0,10%	0,23%	0,31%
ROS	EBIT/Ricavi netti	4141,91%	13681,13%	5204,34%
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	0,00%	0,00%	0,01%
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	1422,22%	-65593,10%	2827,25%
ROE	Rn/PN	0,01%	0,47%	0,84%
Tasso di autofinanziamento	Rn-Dividendi/PN	0,01%	0,47%	0,84%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	0,14%	0,00%	0,00%
ROI	RisOpCaratt/CI nettocaratteristico	0,18%	0,26%	0,35%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	1.789.246	1.319.366	781.748
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquiditàdifferite - Passivo corrente	1.789.246	1.319.366	781.748
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	137,29%	119,11%	107,32%
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	137,29%	119,11%	107,32%
Capitale circolanteoperativo	Clienti + Magazzino - Fornitori	25.860	-35.892	21.856
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	3,92%	3,50%	3,07%

- Valutazioni sull'andamento -

Profilo di solidità

Nel triennio 2022–2024 la struttura patrimoniale di Tempi Agenzia presenta un livello di indebitamento inizialmente contenuto, ma in progressivo aumento. Il **rapporto di indebitamento** (mezzi di terzi su mezzi propri) passa infatti da circa 0,90 nel 2022 – quindi mezzi di terzi ancora inferiori al patrimonio netto – a 1,28 nel 2023 e fino a 1,97 nel 2024. Nell'ultimo esercizio, i mezzi di terzi risultano quindi quasi il doppio dei mezzi propri, segnalando una leva finanziaria più marcata e una crescente dipendenza dal capitale di debito.

Dal lato degli impieghi, l'**elasticità dell'attivo** evidenzia una struttura tendenzialmente flessibile, con un peso dell'attivo corrente superiore a quello delle immobilizzazioni. Il rapporto tra attivo corrente e attivo fisso netto aumenta infatti da circa 1,76 nel 2022 a 1,94 nel 2023 e a 2,36 nel 2024: la componente di capitale circolante cresce progressivamente, rendendo la struttura degli impieghi più orientata al breve periodo e più reattiva, ma anche più esposta alle dinamiche del ciclo operativo.

La **composizione dei mezzi di terzi** mostra, tuttavia, un profilo di rischio non trascurabile: la quasi totalità del debito è a breve termine. La quota di debiti a breve sul totale (Db/MT) è pari a circa 98,0% nel 2022, sale al 98,5% nel 2023 e raggiunge il 98,7% nel 2024, lasciando ai debiti a medio-lungo termine una parte del tutto marginale (tra l'1,3% e il 2% del totale). Ciò significa che il fabbisogno finanziario è coperto quasi esclusivamente da passività correnti, con conseguente necessità di un continuo rinnovo delle fonti e una maggiore esposizione a eventuali tensioni di breve.

I **margini di struttura** restituiscono però un quadro rassicurante sul fronte della copertura delle immobilizzazioni. Il margine di struttura primario (mezzi propri meno attivo fisso) è sempre positivo, anche se in calo: da circa 1,69 milioni di euro nel 2022 scende a 1,22 milioni nel 2023 e a 647 mila nel 2024. Ciò indica che i soli mezzi propri coprono interamente le immobilizzazioni e generano un'eccedenza che contribuisce al finanziamento del circolante, seppur con un cuscinetto che si va assottigliando. Il margine di struttura secondario (mezzi propri più passività consolidate meno attivo fisso) mostra valori lievemente superiori (tra circa 1,79 milioni e 782 mila euro), ma segue la stessa traiettoria discendente, a conferma di un graduale assorbimento del margine strutturale.

Gli **indici di copertura AFN** riflettono questa dinamica. Il grado di copertura delle immobilizzazioni con i soli mezzi propri passa da circa 1,45 nel 2022 a 1,29 nel 2023 e a 1,13 nel 2024: in tutti gli anni, il patrimonio netto è sufficiente a coprire il fisso, ma con un margine relativo che tende a ridursi. Il grado di copertura di secondo livello (che include anche le passività consolidate) si colloca su valori leggermente più elevati — tra 1,48 e 1,16 — e mostra anch'esso un trend decrescente.

In sintesi, Tempi Agenzia presenta una struttura patrimoniale nella quale le immobilizzazioni sono coperte in modo più che adeguato dai mezzi propri e dal capitale permanente, ma con un indebitamento complessivo in crescita e, soprattutto, fortemente concentrato sul breve periodo. Il rafforzamento patrimoniale e un riequilibrio delle scadenze del debito appaiono, in prospettiva, i principali ambiti di attenzione.

Profilo di redditività

La redditività di Tempi Agenzia nel triennio risulta nel complesso positiva, ma su livelli contenuti e con margini fortemente condizionati dalla struttura del conto economico. Il **ROA** (EBIT/CI) si mantiene sempre in territorio positivo, ma con valori molto bassi: dallo 0,10% circa del 2022 sale allo 0,23% nel 2023 e raggiunge lo 0,31% nel 2024. Il capitale investito viene dunque remunerato, ma con un rendimento assai modesto, che descrive una redditività operativa complessivamente debole.

Il **ROS** mostra un profilo particolarissimo: i valori risultano formalmente molto elevati (circa 41,4% nel 2022, 136,8% nel 2023 e 52,0% nel 2024), ma ciò dipende dal fatto che i ricavi netti sono estremamente ridotti e non rappresentano il vero driver economico dell'ente, che si regge in larga parte su altre componenti (contributi in conto esercizio, riclassificati in A5 perché inerenti la gestione caratteristica). In presenza di un denominatore molto piccolo, il rapporto EBIT/ricavi genera percentuali altissime che non riflettono una reale capacità di trasformare ricavi commerciali in margine, ma piuttosto la particolarità della struttura dei ricavi.

L'**asset turnover** (ricavi netti/capitale investito) conferma questo aspetto: assume infatti valori prossimi allo zero per tutto il triennio, pari a 0,000023 nel 2022, 0,000017 nel 2023 e 0,000059 nel 2024. Il volume di ricavi di vendita è del tutto marginale rispetto al capitale investito complessivo; la generazione di risultati economici è quindi legata principalmente ad altre componenti del conto economico (come i contributi in conto esercizio), più che a una vera attività commerciale.

Il **ROI**, che misura la redditività della gestione caratteristica in senso stretto, si attesta su valori leggermente più alti rispetto al ROA, ma sempre molto contenuti: circa 0,18% nel 2022, 0,26% nel 2023 e 0,35% nel 2024.

Anche in questo caso, la redditività dell'attività tipica è formalmente positiva, ma di entità molto ridotta. Il confronto con il costo medio dei mezzi di terzi, pari a circa 0,14% nel 2022, nullo nel 2023 e quasi trascurabile nel 2024, mostra come la gestione riesca comunque a ottenere un rendimento operativo leggermente superiore al costo del debito, ma con un margine di sicurezza limitato.

Sul fronte del capitale proprio, il **ROE** evidenzia un'evoluzione positiva ma sempre su livelli modesti. Nel 2022 si colloca su valori quasi nulli (circa 0,006%), sale allo 0,47% nel 2023 e raggiunge circa 0,84% nel 2024. La capacità di remunerare il patrimonio netto cresce quindi nel triennio, ma rimane contenuta, anche in relazione al profilo di rischio connesso all'indebitamento crescente.

Nel complesso, Tempi Agenzia presenta una redditività operativa formalmente positiva ma numericamente debole, con una struttura di ricavi in cui le vendite di mercato giocano un ruolo marginale e l'equilibrio economico è sostenuto da altre componenti. I margini migliorano leggermente nel corso del triennio, ma restano su livelli che non consentono di parlare di una forte capacità di creazione di valore.

Profilo di liquidità

Il profilo di liquidità di Tempi Agenzia è nel complesso equilibrato, anche se anch'esso mostra una tendenza all'assottigliamento dei margini. Il **capitale circolante netto finanziario** è sempre positivo, ma in progressiva riduzione: da circa 1,79 milioni di euro nel 2022 a 1,32 milioni nel 2023 e a 782 mila nel 2024. Le attività correnti superano quindi le passività correnti in tutti gli anni, ma con un margine che tende a ridursi in modo significativo.

Il **margine di tesoreria** coincide sostanzialmente con il capitale circolante netto (stessi valori per l'intero triennio), segno che l'attivo corrente è in larga parte costituito da liquidità immediate e differite, mentre le rimanenze hanno un peso trascurabile o nullo. La capacità di far fronte agli impegni a breve con le sole disponibilità liquide e i crediti, quindi, è buona, anche se in progressivo ridimensionamento.

Gli **indici di liquidità** confermano questo quadro. L'indice di liquidità primaria passa da circa 1,37 nel 2022 a 1,19 nel 2023 e a 1,07 nel 2024, mentre l'indice di liquidità secondaria mostra valori identici, a conferma dell'assenza di magazzino rilevante. In tutti gli esercizi le attività a breve sono superiori alle passività correnti, ma il margine di copertura si assottiglia, soprattutto nell'ultimo anno, fino a posizionarsi poco sopra l'unità. La situazione resta quindi sotto controllo, ma con una minore ampiezza del "cuscinetto" di sicurezza rispetto al passato.

Il **capitale circolante operativo** (clienti + magazzino – fornitori) presenta valori di segno mutevole ma di entità contenuta: è leggermente positivo nel 2022 (circa 25 mila euro), diventa negativo nel 2023 (circa -36 mila), per poi tornare positivo nel 2024 (circa 22 mila). Ciò indica che il ciclo commerciale non genera squilibri strutturali: in alcuni anni l'ente beneficia lievemente del credito fornitori, in altri impiega una piccola parte di capitale nel circolante operativo, senza che questo rappresenti una leva significativa né in positivo né in negativo.

Più significativo è l'**indice di ritorno liquido dell'attivo** (EBITDA/CI), positivo ma in progressiva riduzione: da circa 3,9% nel 2022 scende al 3,5% nel 2023 e al 3,1% nel 2024. La gestione operativa è quindi in grado di generare flussi di cassa potenziali positivi in rapporto al capitale investito, ma con una efficienza leggermente decrescente nel tempo. Ciò non mette in discussione nell'immediato l'equilibrio finanziario di breve, ma segnala la necessità di monitorare la capacità di generare cassa a fronte di un indebitamento crescente e sempre più concentrato sul breve periodo.

Nel complesso, Tempi Agenzia presenta una posizione di liquidità soddisfacente: gli indici restano superiori all'unità e il capitale circolante netto è positivo, ma i margini si stanno progressivamente riducendo e la dipendenza da debito a breve rende l'equilibrio più delicato.

Conclusione

L'analisi integrata dei profili di solidità, redditività e liquidità di Tempi Agenzia evidenzia un quadro nel complesso equilibrato, ma con alcuni elementi di attenzione, soprattutto in ottica prospettica.

Sul fronte strutturale, la società beneficia di un buon presidio patrimoniale sugli investimenti stabili: le immobilizzazioni sono costantemente coperte dai mezzi propri e dal capitale permanente, con margini di struttura positivi e gradi di copertura AFN superiori all'unità lungo tutto il triennio. D'altro canto, l'indebitamento complessivo è in crescita e sempre più sbilanciato sul breve periodo, con una quota di debiti a breve prossima al 99% del totale: ciò aumenta la vulnerabilità rispetto a eventuali tensioni di cassa e rende necessaria una gestione attenta dei rinnovi e delle condizioni di credito.

Dal punto di vista economico, la redditività è formalmente positiva ma su livelli contenuti: ROA, ROI e ROE migliorano leggermente nel triennio, ma restano numericamente bassi, a testimonianza di una capacità limitata di generare valore rispetto al capitale investito e al patrimonio. Gli indici basati sui ricavi di vendita (ROS e Asset Turnover) vanno letti con cautela, perché i ricavi netti sono estremamente ridotti e non rappresentano il vero motore della gestione.

Per quanto riguarda la liquidità, Tempi Agenzia mostra indici di copertura delle passività correnti superiori all'unità e un capitale circolante netto stabile e positivo, seppur in progressiva riduzione. L'equilibrio di breve periodo è quindi garantito, ma i margini di sicurezza si assottigliano, mentre l'indebitamento a breve cresce.

2. Piacenza Expo S.p.a. – C.F. 00143280337

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00143280337
Denominazione	Piacenza Expo S.p.a.
Data di costituzione della partecipata	27/11/1960
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Piacenza (PC)
Comune	Piacenza
CAP	29122
Indirizzo	Via M. Tirotti, 11 - Loc. Le Mose
Telefono	0523 602711
FAX	0523 602702
Email	piacenza.expo@legalmail.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 82.30.02 - Organizzazione di fiere commerciali e di affari

Nota: come rilevabile sul sito istituzionale dell'Istat, l'Istituto ha sviluppato e pubblicato una nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la quale sostituisce la precedente versione della classificazione "ATECO 2007 – Aggiornamento 2022".

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	-
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	n. 4 dipendenti, di cui: - n. 1 quadri; - n. 3 impiegati. La spesa del personale per il 2024 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 432.021.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 23.694
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui n. 2 supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 20.904 per il Collegio Sindacale

Con riferimento ai compensi erogati ai componenti dell'organo di amministrazione gli stessi rispettano quanto indicato dall'articolo 11, comma 7, del TUSP.

La società ha provveduto a pubblicare, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., le relazioni sul governo societario con il relativo programma di valutazione del rischio aziendale.

Da segnalare che, nell'assemblea del 21 aprile 2023, in sede di rinnovo degli organi sociali, i soci hanno ritenuto, in base alle motivazioni sotto riportate, di affidare la gestione della società ad un Consiglio di Amministrazione formato da tre componenti, in luogo di un Amministratore Unico, "i soci, dopo una discussione in merito alla possibilità di scelta illustrata dal Presidente del Collegio Sindacale, constatata la numerosa presenza di soci privati minoritari (20 su 24), verificato altresì che la quota di maggioranza del capitale sociale risulta detenuta da soci pubblici (79,9463%), rilevate le ulteriori capacità di sviluppo della società in termini di manifestazioni fieristiche e di attrattività delle stesse, considerato altresì che l'individuazione all'interno dell'organo amministrativo di soggetti legati al sistema economico imprenditoriale del territorio (in particolare nel settore meccanico e agro alimentare) può contribuire ad allargare e ad aumentare l'impulso dell'attività fieristica, ritenuto altresì che un organo collegiale consente una migliore istruttoria in merito alle decisioni da adottare, garantendo un confronto ed un contraddittorio al proprio interno e, contemporaneamente, garantisce competenze e professionalità diversificate per una più efficace ed efficiente gestione, ritengono opportuno, per le ragioni sopra espresse, che la società per il prossimo triennio sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre componenti. Tale scelta è volta ad assicurare che le decisioni di carattere gestionale, proprie dell'organo amministrativo, siano prese in contraddittorio con almeno un componente nominato in Assemblea dai soci di minoranza. Essendo Piacenza Expo Spa la società che gestisce un servizio pubblico rilevante per il territorio come gli spazi fieristici, si ritiene quindi opportuno consentire alle componenti dell'azionariato diverse dagli enti pubblici di esprimersi nella gestione della società attraverso un componente da esse designato. Tale decisione inoltre impatta in maniera modesta sui costi della società in quanto il dato oggettivo dimostra l'esiguità delle spese legate ai compensi degli amministratori, che sono coerenti con le disposizioni previste dal D. Lgs. 175/2016. Infatti, relativamente ai compensi, si ricorda ai soci che l'art. 11, c. 7, del d.lgs. 175/2016 stabilisce che fino all'emanazione dell'apposito decreto il costo annuale sostenuto per i componenti del Consiglio di Amministrazione delle società a controllo pubblico, come appunto Piacenza Expo, non può superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. Ora, considerato che, come si legge dalla nota integrativa del bilancio 2013, il costo per compenso amministratori di tale esercizio è risultato pari ad Euro 33.583, l'importo massimo erogabile al nuovo Consiglio di Amministrazione ammonta ad Euro 26.866,40.

Tale delibera assembleare, come previsto dall'articolo 10, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016 è stata trasmessa alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Emilia-Romagna e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VIII – Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche.

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì

Risultato d'esercizio	3.035	235.129	-445.709	1.112.916	-525.716
-----------------------	-------	---------	----------	-----------	----------

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.552.247	3.155.156	1.667.540
A5) Altri Ricavi e Proventi	744.338	122.970	134.610
di cui Contributi in conto esercizio	318.359	58.991	115.943

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	4,6113%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Descrizione dell'attività	<u>Promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni fieristiche e altre attività connesse</u> Piacenza Expo S.p.a. che, ai sensi dell'art. 4 dello statuto, ha per oggetto la promozione, l'organizzazione e la gestione in Italia e all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connessa, collegata o utile, rappresenta un veicolo importante sia per il tessuto economico sia per l'indotto generato sul territorio dal turismo fieristico. Ad oggi la società è operativa nelle seguenti attività: - Organizzazione fiere e convegni - Organizzazione eventi congressuali - Marketing territoriale In tal contesto, offre i seguenti servizi: -servizi di promozione, organizzazione e gestione in Italia e all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, sia in modo diretto che tramite locazione delle proprie strutture a organizzatori terzi; - servizi a supporto degli Enti soci in attività contabili-amministrative e di segreteria; - manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare e impiantistico.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	20,0537%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no .
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	-
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Note	La Società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. In relazione alle perdite rilevate si evidenzia che i risultati del conto economico della società hanno tendenzialmente ripreso il decorso pre-pandemia, in considerazione del rilancio dell'attività fieristica, presentando quindi un andamento ciclico in quanto, a causa della diversa rilevanza degli eventi fieristici, l'andamento del fatturato aziendale risente della presenza negli anni pari di eventi più importanti dal punto di vista economico e pertanto si assiste ad un andamento alterno del risultato d'esercizio. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un'analisi degli ultimi bilanci di Piacenza Expo S.p.a.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili della Società relativi agli ultimi esercizi. L'analisi del bilancio di Piacenza Expo S.p.a. per l'anno 2024 si concentra sull'andamento della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica della società, con un confronto dettagliato dei dati degli ultimi anni. L'obiettivo di questa analisi è fornire una valutazione complessiva della solidità aziendale, della capacità di generare reddito e della gestione delle risorse finanziarie, in modo da individuare eventuali punti di forza o criticità. Particolare attenzione è rivolta alla liquidità, all'efficienza operativa e alla gestione dell'indebitamento. I dati presentati e analizzati forniscono le basi per un'interpretazione delle prestazioni aziendali nel contesto economico attuale e delle prospettive future della società.

- Le risultanze -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2021	2022	2023	2024	Passivo	2021	2022	2023	2024
ATTIVO FISSO	16.378.497	16.578.400	16.349.590	16.015.179	MEZZI PROPRI	12.938.802	13.293.030	13.532.145	13.535.798
Immobilizzazioni immateriali	178.067	178.067	119.063	88.494	Capitale sociale	11.884.721	12.612.451	12.612.451	12.612.451
Immobilizzazioni materiali	16.200.430	16.400.333	16.230.527	15.926.685	Riserve	-58.835	1.126.288	684.565	920.312
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0	0	Utile di esercizio	1.112.916	-445.709	235.129	3.035
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	3.093.493	3.092.786	2.831.738	2.131.318	PASSIVITA' CONSOLIDATE	4.311.000	4.014.222	3.823.981	3.108.941
Magazzino	26.500	21.513	11.541	7.123					
Liquidità differite	199.635	224.641	237.076	721.457	PASSIVITA' CORRENTI	2.222.188	2.363.934	1.825.202	1.501.758
Liquidità immediate	2.867.358	2.846.632	2.583.121	1.402.738					
CAPITALE INVESTITO (CI)	19.471.990	19.671.186	19.181.328	18.146.497	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	19.471.990	19.671.186	19.181.328	18.146.497

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2021	2022	2023	2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.499.505	1.667.540	3.155.156	1.552.247
Variazione delle rimanenze	0	18.000	-18.000	0
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	17.030	18.667	63.979	425.979
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	2.516.535	1.704.207	3.201.135	1.978.226
Costi esterni operativi	1.640.065	1.720.259	1.901.769	1.307.253
Valore aggiunto	876.470	-16.052	1.299.366	670.973
Costi del personale	375.822	429.518	438.233	432.021
EBITDA	500.648	-445.570	861.133	238.952
Ammortamenti e accantonamenti	439.374	0	486.958	374.387
EBIT CARATTERISTICO	61.274	-445.570	374.175	-135.435
Risultato dell'area accessoria	1.144.996	115.943	58.991	318.359
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	1.219	116	12.329	21.303

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2021	2022	2023	2024
EBIT AZIENDALE	1.207.489	-329.511	445.495	204.227
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0
EBIT	1.207.489	-329.511	445.495	204.227
Oneri finanziari	85.256	116.198	185.543	185.414
EBT	1.122.233	-445.709	259.952	18.813
Imposte sul reddito	9.317	0	24.823	15.778
RISULTATO NETTO	1.112.916	-445.709	235.129	3.035

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
Rapporto di indebitamento	MT/MP	47,98%	41,75%	34,06%
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	18,66%	17,32%	13,31%
Composizione MT	Db/MT	37,06%	32,31%	32,57%
	Dml/MT	62,94%	67,69%	67,43%
Margine di strutturaprimario	MP-AFN	-3.285.370	-2.817.445	-2.479.381
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	728.852	1.006.536	629.560
Grado copertura AFN	MP/AFN	80,18%	82,77%	84,52%
Grado copertura AFN di 2livello	(MP+ Pml)/AFN	104,40%	106,16%	103,93%

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
ROA	EBIT/CI	-1,68%	2,32%	1,13%
ROS	EBIT/Ricavi netti	-19,76%	14,12%	13,16%
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	8,48%	16,45%	8,55%
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	184,74%	52,10%	15,05%
ROE	Rn/PN	-3,35%	1,74%	0,02%
Tasso di autofinanziamento	Rn-Dividendi/PN	-3,35%	1,74%	0,02%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	1,82%	3,28%	4,02%
ROI	RisOpCaratt/CI nettocaratteristico	-2,65%	2,22%	-0,83%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	728.852	1.006.536	629.560
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquiditàdifferite - Passivo corrente	707.339	994.995	622.437
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	129,92%	154,51%	141,45%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	130,83%	155,15%	141,92%
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	-2,27%	4,49%	1,32%

- Valutazioni sull'andamento -

Profilo di solidità

Nel triennio 2022–2024 la struttura patrimoniale di Piacenza Expo risulta nel complesso equilibrata e in progressivo rafforzamento, almeno dal punto di vista del rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi. Il **rapporto di indebitamento** (MT/MP) scende infatti da circa 0,48 nel 2022 a 0,42 nel 2023, fino a 0,34 nel 2024: i mezzi di terzi passano quindi da poco meno della metà dei mezzi propri a circa un terzo, segnalando una leva finanziaria moderata e in riduzione.

Dal lato degli impieghi, l'**elasticità dell'attivo** evidenzia invece una struttura in graduale irrigidimento. Il rapporto tra attivo corrente e attivo fisso netto passa da circa 0,19 nel 2022 a 0,17 nel 2023, fino a 0,13 nel 2024: il peso delle immobilizzazioni cresce quindi in termini relativi rispetto al capitale circolante, con una struttura degli impieghi meno "leggera" e più vincolata a investimenti stabili.

La **composizione dei mezzi di terzi** tra debiti a breve e debiti a medio-lungo termine si mantiene relativamente bilanciata, con una prevalenza delle passività consolidate. La quota di debito a breve sul totale (Db/MT) si colloca infatti tra il 32% e il 37% (0,37 nel 2022, 0,32 nel 2023, 0,33 nel 2024), mentre la restante parte è costituita da debiti a medio-lungo. Il profilo di scadenze delle fonti di finanziamento risulta quindi coerente con la presenza di un attivo fisso non trascurabile.

I **margini di struttura** mettono in luce una situazione articolata. Il margine di struttura primario (mezzi propri – attivo fisso netto) è costantemente negativo, anche se in miglioramento: da circa –3,29 milioni nel 2022 si riduce a –2,82 milioni nel 2023 e a –2,48 milioni nel 2024. Ciò significa che il patrimonio netto, da solo, non è sufficiente a finanziare le immobilizzazioni, pur mostrando un graduale avvicinamento alla soglia di equilibrio. Il margine di struttura secondario (mezzi propri + passività consolidate – attivo fisso) è invece positivo in tutto il periodo, e varia tra circa 729 mila euro nel 2022, 1,01 milioni nel 2023 e 630 mila euro nel 2024: l'insieme delle fonti durevoli (mezzi propri e debiti a medio-lungo) copre integralmente il fisso e lascia un margine, che però si ridimensiona nell'ultimo anno.

Gli **indici di copertura delle immobilizzazioni** riflettono questo quadro: il grado di copertura AFN con i soli mezzi propri oscilla tra 0,80 e 0,85, a conferma di una situazione di sottocapitalizzazione rispetto al valore delle immobilizzazioni; il grado di copertura di secondo livello, che include anche le passività consolidate, si mantiene invece leggermente superiore all'unità (tra 1,04 e 1,06), pur con un lieve peggioramento nel 2024. In altri termini, le immobilizzazioni risultano coperte dal capitale permanente, ma con un patrimonio netto che gioca un ruolo ancora insufficiente e una quota non trascurabile di fisso finanziata con debito a medio-lungo.

Nel complesso, Piacenza Expo presenta una leva finanziaria contenuta e in miglioramento, una copertura del fisso garantita dall'insieme delle fonti durevoli, ma anche una patrimonializzazione ancora non pienamente adeguata rispetto al valore delle immobilizzazioni, in un contesto di impieghi via via più rigidi.

Profilo di redditività

La redditività di Piacenza Expo nel triennio è caratterizzata da una forte discontinuità, con un 2022 in perdita, un 2023 di recupero e un 2024 nuovamente in frenata, principalmente a causa della marcata contrazione dei ricavi rispetto al 2023, come emerge dai prospetti.

Il **ROA** (EBIT/CI) passa da un valore negativo nel 2022 (circa -1,7%) a un valore positivo nel 2023 (2,3%), per poi ridursi a circa 1,1% nel 2024. La redditività economica del capitale investito vive dunque una fase di ritorno all'utile nel 2023, ma non riesce a consolidarsi nell'ultimo esercizio, in cui la diminuzione del fatturato erode una parte significativa del margine operativo pur in presenza di una struttura dei costi sostanzialmente simile.

Il **ROS** (EBIT/ricavi netti) evidenzia con chiarezza questa dinamica: nel 2022 la marginalità operativa sulle vendite è fortemente negativa (circa -19,8%), torna positiva e su livelli discreti nel 2023 (14,1%) e si mantiene su un valore solo leggermente inferiore nel 2024 (13,2%). Ciò significa che, al netto della crisi del 2022, l'azienda riesce a generare un buon margine per ogni euro di ricavi; tuttavia, nel 2024 la forte contrazione del volume dei ricavi – come emerge dai dati di conto economico – riduce in valore assoluto il risultato operativo, pur in presenza di un ROS sostanzialmente stabile.

L'**asset turnover** (ricavi netti/CI) conferma il ruolo centrale della dinamica dei ricavi: dopo essere raddoppiato tra 2022 e 2023 (da circa 0,085 a 0,164), scende nuovamente nel 2024 a valori molto vicini a quelli del 2022 (0,086). In pratica, il capitale investito genera nel 2024 un volume di ricavi simile a quello del 2022, ben lontano dai livelli raggiunti nel 2023: è questa contrazione della rotazione del capitale, più che un peggioramento della marginalità, a determinare la riduzione dell'utile.

La **leva operativa** – fortemente positiva nel 2022 (circa 1,85) e in progressiva riduzione nel 2023–2024 – segnala una struttura dei costi che amplifica le variazioni dei ricavi sul risultato operativo, ma tende a stabilizzarsi nel tempo.

Sul piano del capitale proprio, il **ROE** passa da un valore negativo nel 2022 (circa -3,4%) a un valore moderatamente positivo nel 2023 (1,7%), per poi ridursi quasi a zero nel 2024 (circa 0,02%). La capacità di remunerare il patrimonio netto è quindi molto volatile: dopo la perdita del 2022 e il recupero del 2023, l'anno 2024 registra una sostanziale stagnazione dell'utile, per effetto della riduzione del fatturato. Il tasso di autofinanziamento, coincidente con il ROE, segue la stessa dinamica.

Il **costo medio dei mezzi di terzi** è in aumento nel triennio: passa da circa 1,8% nel 2022 a 3,3% nel 2023, fino a 4,0% nel 2024. Questo incremento degli oneri finanziari rende più oneroso il ricorso al debito proprio negli anni in cui la redditività operativa si indebolisce: se nel 2023 il ROA e il ROI tornano su valori compatibili con la copertura del costo del capitale di terzi, nel 2024 il contesto di ricavi ridotti e margini più bassi rende più delicato il confronto tra rendimento del capitale investito e costo dell'indebitamento.

Particolarmente significativa è l'evoluzione del **ROI** (risultato operativo caratteristico/CI netto caratteristico): dall'-2,65% del 2022 si passa a un valore positivo nel 2023 (2,2%), per poi tornare nuovamente negativo nel 2024 (circa -0,83%). Questo indica che la gestione caratteristica, al netto delle altre aree, non è riuscita a consolidare il risultato positivo del 2023: la forte riduzione dei ricavi nel 2024, a parità di struttura, riporta il rendimento operativo al di sotto della soglia di equilibrio.

Nel complesso, Piacenza Expo evidenzia una redditività molto sensibile all'andamento dei ricavi: il 2023 mostra che, con un certo livello di fatturato, la società è in grado di esprimere margini soddisfacenti (ROA positivo, ROS oltre il 14%, ROE in crescita); il 2024 dimostra però che la contrazione del volume d'affari, pur a ROS quasi invariato, comporta una significativa riduzione dell'utile e una nuova fragilità del ROI.

Profilo di liquidità

Sul fronte della liquidità, il quadro risulta nel complesso positivo, anche se anch'esso segna un parziale arretramento nell'ultimo esercizio. Il **capitale circolante netto finanziario** è sempre positivo e in crescita tra 2022 e 2023, per poi ridursi nel 2024: passa da circa 729 mila euro nel 2022 a 1,01 milioni nel 2023, per scendere a circa 630 mila euro nel 2024. Le attività correnti eccedono le passività correnti in tutti gli anni, ma il margine di sicurezza aumenta nel 2023 e si assottiglia nell'ultimo esercizio.

Il **margine di tesoreria** – che confronta le sole liquidità immediate e differite con i debiti a breve – presenta valori molto simili al capitale circolante, oscillando da circa 707 mila euro nel 2022 a 995 mila nel 2023 e 622 mila nel 2024. Ciò indica che la struttura dell'attivo corrente è fortemente orientata verso componenti liquide e crediti, mentre il magazzino ha un peso molto contenuto: l'azienda è quindi in grado, in condizioni ordinarie, di far fronte agli impegni di breve sostanzialmente con le sole disponibilità liquide e crediti di pronta esigibilità.

Gli **indici di liquidità** confermano questo quadro di sostanziale equilibrio. L'indice di liquidità primaria (liquidità immediate + differite / passivo corrente) si attesta su valori sempre superiori all'unità, passando da circa 1,30 nel 2022 a 1,55 nel 2023 e riducendosi a 1,41 nel 2024. Anche l'indice di liquidità secondaria (attivo corrente/passivo corrente) si muove sugli stessi livelli (tra 1,31 e 1,55). In tutti gli anni, quindi, le attività a breve eccedono le passività correnti con un margine di sicurezza adeguato, sebbene leggermente ridimensionato nell'ultimo esercizio.

L'**indice di ritorno liquido dell'attivo** (EBITDA/CI) completa il quadro: negativo nel 2022 (circa -2,3%), diventa positivo e su buoni livelli nel 2023 (4,5%), per poi ridursi ma restare positivo nel 2024 (1,3%). L'evoluzione dell'EBITDA in rapporto al capitale investito riflette quella dei margini operativi: un miglioramento consistente nel 2023, seguito da una contrazione nel 2024, coerente con la dinamica dei ricavi. La gestione operativa genera quindi flussi di cassa potenziali positivi solo negli ultimi due esercizi, ma con una capacità ridotta nell'anno di contrazione del fatturato.

Nel complesso, Piacenza Expo presenta una buona posizione di liquidità, con indici di breve periodo superiori all'unità e un capitale circolante finanziario positivo, ma anche una generazione di cassa operativa sensibile alle oscillazioni dei ricavi.

Conclusione

L'analisi integrata dei tre profili evidenzia, per Piacenza Expo, un'impresa con una struttura finanziaria nel complesso equilibrata e una buona tenuta sul fronte della liquidità, ma con una redditività fortemente condizionata dall'andamento dei ricavi.

Sul piano della solidità, la leva finanziaria è contenuta e in riduzione (rapporto MT/MP in calo da 0,48 a 0,34), e il capitale permanente continua a coprire interamente le immobilizzazioni. Tuttavia, il patrimonio netto non è ancora sufficiente a finanziare il fisso, e l'azienda resta in una situazione di parziale sottocapitalizzazione rispetto alle immobilizzazioni.

La redditività mostra una fase di recupero nel 2023, con un ritorno all'utile e indici di ROA, ROS e ROE positivi, ma non riesce a stabilizzarsi nel 2024: la forte contrazione dei ricavi rispetto al 2023, pur a fronte di un ROS quasi invariato, riduce drasticamente il risultato netto e riporta il ROI in territorio negativo. La struttura dei costi appare quindi abbastanza rigida, e la sostenibilità della redditività dipende in larga misura dal mantenimento di adeguati volumi di fatturato.

Sul versante della liquidità, infine, la società conserva un capitale circolante e un margine di tesoreria positivi, con indici di liquidità superiori all'unità; tuttavia, si osserva una generazione di cassa operativa che, pur positiva negli ultimi due anni, si ridimensiona nel 2024.

3. SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione – C.F. 00723400347

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	00723400347
Denominazione	SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione
Data di costituzione della partecipata	18/04/1980
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Soggetta a procedure concorsuali e altri procedimenti (Codice della crisi)
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	- Concordato preventivo avviato con provvedimento del 10.07.2014 e omologato in data 17.11.2024 - Liquidazione iscritta in data 23.12.2025
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Parma (PR)
Comune	Parma
CAP	43121
Indirizzo	Via G. Verdi, 22
Telefono	0521247656
FAX	-
Email	infos@soprip.it cp30.2013parma@pecfallimenti.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 68.11.00 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	-
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	n.d.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1 liquidatore. 1 liquidatore giudiziale 1 commissario giudiziale
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	n.d.
Numero dei componenti dell'organo di controllo	0
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	n.d.

Nota : stante l'assenza del bilancio al 31.12.2024, ad oggi non ancora depositato sul registro delle imprese, sono stati indicati nella tabella soprastante i dati rilevati dal registro stesso.

NOME DEL CAMPO	2024*	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	no	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	n.d.	-938.684	-1.812.885	-1.894.163	-468.756

* il bilancio al 31.12.2024 non risulta depositato alla data di approvazione del presente piano

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024*	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	n.d.	50.280	757.496
A5) Altri Ricavi e Proventi	n.d.	1.913	146.034
di cui Contributi in conto esercizio	n.d.	-	-

* il bilancio al 31.12.2024 non risulta depositato alla data di approvazione del presente piano

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	2,27%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna attività
Descrizione dell'attività	<u>Sviluppo economico ed imprenditoriale delle province di Parma e Piacenza</u> La società SO.PR.I.P. S.r.l., in linea a quanto previsto all'art. 2 del suo statuto, ha lo scopo di liquidare il patrimonio mobiliare ed immobiliare di cui era titolare, con la facoltà di svolgere tutte le operazioni, anche di continuità gestionale o di assunzione di nuovi impegni, che consentano di valorizzare il patrimonio sociale, di incassare i crediti, di evitare contestazioni contrattuali e/o azioni di danno, di ridurre l'importo dei debiti. La società, già in concordato preventivo omologato in data 17.11.2014, è stata posta in liquidazione con l'Assemblea straordinaria del 09.12.2015. Dal 2015 non svolge attività operative ordinarie, svolge attività prettamente liquidatorie procedendo alla vendita del patrimonio immobiliare.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	n.d.
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	Scegliere un elemento.
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	La dismissione è differita al termine del concordato preventivo omologato. Attualmente non sono noti i tempi di conclusione della procedura.
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	Si
Note	La società risulta già oggetto di concordato preventivo liquidatorio e la sua strutturazione nonché dimensione economico-patrimoniale riflette tale situazione; non rileva pertanto la verifica delle condizioni per il mantenimento della partecipazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. Si conferma in questa sede il percorso di liquidazione, già indicato nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 29 del 27.9.2017 in seguito alla non strategicità della partecipazione in quanto non svolgeva la produzione di un servizio di interesse generale. La società è già soggetta a procedura di concordato preventivo liquidatorio e non risulta quindi necessario formulare ulteriori indicazioni in merito ad eventuali interventi di razionalizzazione. L'Amministrazione monitorerà il corretto e regolare proseguo delle procedure in corso; la dismissione è differita al termine del concordato preventivo omologato e, ad oggi, non sono noti i tempi di conclusione della procedura.

Nelle more della definizione del processo di liquidazione è stata condotta per SO.PR.I.P. S.r.l. un'analisi andamentale di bilancio, di seguito esposta.

In particolare, nel proseguo si fornisce rendicontazione dei principali dati di bilancio della partecipata con riferimento agli esercizi 2022 e 2023, ultimi ad oggi disponibili:

SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
STATO PATRIMONIALE			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	-
Attivo immobilizzato	58.680	69.687	18,76%
Attivo circolante	8.057.116	3.811.494	-52,69%
Ratei e risconti attivi	0	0	-
Totale dell'Attivo	8.115.796	3.881.181	-52,18%
Patrimonio netto	-15.009.317	-16.822.203	-12,08%
Fondi per rischi ed oneri	50.000	0	-100,00%
TFR	292.680	292.680	0,00%
Debiti	22.782.433	20.410.704	-10,41%
Ratei e risconti passivi	0	0	-
Totale del Passivo	8.115.796	3.881.181	-52,18%

SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione	31/12/2023	31/12/2024	Var. %
CONTO ECONOMICO			
Valore della produzione	-1.634.227	-1.282.092	21,55%
Costi della produzione	259.936	530.793	104,20%
<i>di cui per acquisto beni</i>	0	0	-
<i>di cui per servizi</i>	47.952	315.363	557,66%
<i>di cui godimento di beni di terzi</i>	2.751	1.595	-42,02%
<i>di cui per personale</i>	0	0	-
Risultato della gestione operativa	-1.894.163	-1.812.885	4,29%
Proventi ed oneri finanziari	0	0	-
Rettifiche attività e passività finanziarie	0	0	-
Risultato prima delle imposte	-1.894.163	-1.812.885	4,29%
Imposte sul reddito	0	0	-
Risultato di esercizio	-1.894.163	-1.812.885	4,29%

4. Lepida S.c.p.a. – C.F. 02770891204

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	Lepida S.c.p.a.
Data di costituzione della partecipata	01/08/2007
Forma giuridica	Società consortile per azioni
Tipo di fondazione	-
Altra forma giuridica	-
Stato di attività della partecipata	Attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	-
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	-
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	-
La società è un GAL ⁽²⁾	-
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Bologna (BO)
Comune	Bologna
CAP	40128
Indirizzo	Via della Liberazione, 15
Telefono	051 6338800
FAX	051 4208511
Email	segreteria@pec.lepida.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	Cod. ATECO 62.20.10 - Attività di consulenza informatica

Nota: come rilevabile sul sito istituzionale dell'Istat, l'Istituto ha sviluppato e pubblicato una nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025, la quale sostituisce la precedente versione della classificazione "ATECO 2007 – Aggiornamento 2022"

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si Art. 3.3 dello Statuto
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	-
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	-
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	Scegliere un elemento.
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	-

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2024
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	n. 676 dipendenti, di cui: - n. 10 dirigenti; - n. 51 quadri; - n. 615 impiegati. La spesa del personale per il 2024 (aggregato B9 del conto economico) è pari a € 30.513.005.
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 32.896
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (di cui 2 supplenti) È altresì presente una società di revisione contabile
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 36.400 per il Collegio Sindacale € 17.300 per la Società di Revisione

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022	2021	2020
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	129.816	226.156	283.704	536.895	61.229

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2024	2023	2022
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	78.850.396	68.887.961	64.626.108
A5) Altri Ricavi e Proventi	665.343	1.368.966	2.097.423
di cui Contributi in conto esercizio	150.206	180.056	724.686

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	0,0015%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto Art. 4 dello Statuto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Si

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	-
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	<u>Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni</u> Lepida S.c.p.a. è una società operante, mediante affidamento "in house providing", per lo sviluppo e la gestione di servizi e prodotti di ICT di pertinenza degli enti soci della stessa. La società è strumento esecutivo e servizio tecnico per l'esercizio delle funzioni e dei compiti regionali e del sistema delle autonomie locali, diretti al perseguimento delle finalità indicate dalla L.R. n. 11/2004. In particolare, nel quadro delle linee di indirizzo e degli atti di pianificazione e programmazione della stessa legge regionale, espleta un servizio d'interesse pubblico regionale e locale concernente l'impianto, lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle reti e dei sistemi di cui al citato art. 9 della L.R. n. 11/2004 e delle ulteriori tratte di rete complementari nonché l'erogazione degli inerenti servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alle reti stesse, ivi compresi i servizi di contatto con i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, onde promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della collettività regionale e delle comunità locali. La società eroga i servizi alle amministrazioni pubbliche collegate alla rete secondo le modalità definite da una convenzione deliberata dalla Regione, d'intesa con il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, e recepita dalla società stessa.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	-
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c. 2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no Rispetto agli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento della Società (art. 19 del D.lgs. 175/2016) si specifica che gli stessi sono monitorati nell'ambito del controllo amministrativo analogo espletato, in forma accentrata, dalla struttura di vigilanza della Regione.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Considerazioni sugli affidamenti in house in essere ex art. 17 co. 5 del D.lgs. 201/2022	Gli affidamenti in house alla società Lepida S.c.p.a. non risulta, per sua natura, di diretta competenza della Provincia di Piacenza ma è definito a livello regionale dalla Regione stessa e dal Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli enti locali, realtà cui sono demandate le valutazioni di opportunità dello stesso. Il controllo sull'affidamento e sull'erogazione del servizio sono esercitati dai medesimi Enti. L'Amministrazione, rispetto al proprio territorio, ritiene comunque di confermare il mantenimento degli affidamenti di cui ai contratti in essere in quanto la Società è in grado di fornire alla Provincia di Piacenza – e, più in generale, ai propri soci - servizi/licenze (SPID, software VMWARE) a condizioni di acquisto ovvero condizioni economiche migliorative rispetto al mercato. Non sono state altresì riscontrate criticità specifiche da parte dell'Ente in merito al costo dei servizi, al rispetto dei contratti da parte della società né inefficienze da parte dell'utenza o dalla Provincia stessa che abbiano portato a insoddisfazione e lamentele, confermando dunque la gestione positiva dei servizi offerti da Lepida
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	-
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	-
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note	La società, sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'Amministrazione continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della Società al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

A supporto delle valutazioni anzidette è stata altresì condotta un'analisi degli ultimi bilanci di Lepida S.c.p.a.

Di seguito si presentano le risultanze dell'analisi di bilancio condotta sui valori contabili della Società relativi agli ultimi esercizi. L'analisi del bilancio di Lepida S.c.p.a. per l'anno 2024 si concentra sull'andamento della struttura patrimoniale, finanziaria ed economica della società, con un confronto dettagliato dei dati degli ultimi anni. L'obiettivo di questa analisi è fornire una valutazione complessiva della solidità aziendale, della capacità di generare reddito e della gestione delle risorse finanziarie, in modo da individuare eventuali punti di forza o criticità. Particolare attenzione è rivolta alla liquidità, all'efficienza operativa e alla gestione dell'indebitamento. I dati presentati e analizzati forniscono le basi per un'interpretazione delle prestazioni aziendali nel contesto economico attuale e delle prospettive future della società.

- Le risultanze -

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2021	2022	2023	2024	Passivo	2021	2022	2023	2024
ATTIVO FISSO	53.918.356	52.886.241	56.993.148	57.064.082	MEZZI PROPRI	73.841.727	74.125.434	74.354.587	74.467.125
Immobilizzazioni immateriali	1.586.256	841.429	3.005.499	2.015.742	Capitale sociale	69.881.000	69.881.000	69.881.000	69.881.000
Immobilizzazioni materiali	52.266.684	51.972.046	53.914.533	54.758.339	Riserve	3.423.832	3.960.730	4.247.431	4.456.309
Immobilizzazioni finanziarie	65.416	72.766	73.116	290.001	Utile di esercizio	536.895	283.704	226.156	129.816
ATTIVO CIRCOLANTE (AC)	52.899.950	54.455.409	53.808.462	57.816.896	PASSIVITA' CONSOLIDATE	3.255.329	3.099.748	2.955.929	2.633.756
Magazzino	6.911.884	15.849.495	20.038.598	24.800.161					

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO									
Attivo	2021	2022	2023	2024	Passivo	2021	2022	2023	2024
Liquidità differite	32.996.642	27.484.187	30.294.884	24.140.519	PASSIVITA' CORRENTI	29.721.250	30.116.468	33.491.094	37.780.097
Liquidità immediate	12.991.424	11.121.727	3.474.980	8.876.216					
CAPITALE INVESTITO (CI)	106.818.306	107.341.650	110.801.610	114.880.978	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	106.818.306	107.341.650	110.801.610	114.880.978

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO				
	2021	2022	2023	2024
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	64.061.744	64.626.108	68.887.961	78.850.396
Variazione delle rimanenze	3.268.987	6.104.597	4.581.370	6.197.113
Incrementi alle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	93.393	158.692
Altri ricavi e proventi (esclusa gestione straordinaria e accessoria)	532.263	1.372.737	0	0
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA	67.862.994	72.103.442	73.562.724	85.206.201
Costi esterni operativi	30.027.047	33.300.301	34.650.556	42.590.797
Valore aggiunto	37.835.947	38.803.141	38.912.168	42.615.404
Costi del personale	27.012.018	28.626.613	28.896.122	30.513.005
EBITDA	10.823.929	10.176.528	10.016.046	12.102.399
Ammortamenti e accantonamenti	10.633.589	10.790.694	11.201.259	12.522.335
EBIT CARATTERISTICO	190.340	-614.166	-1.185.213	-419.936
Risultato dell'area accessoria	321.406	724.686	1.368.966	665.343
Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)	2.280	-11.792	53.238	301
EBIT AZIENDALE	514.026	98.728	236.991	245.708
Risultato dell'area straordinaria	0	0	0	0
EBIT	514.026	98.728	236.991	245.708
Oneri finanziari	64.623	32.063	38.098	131.539
EBT	449.403	66.665	198.893	114.169
Imposte sul reddito	-87.492	-217.039	-27.263	-15.647
RISULTATO NETTO	536.895	283.704	226.156	129.816

- Evoluzione della situazione economica patrimoniale e finanziaria -

Il prospetto che segue riepiloga i principali indici di bilancio riferiti alla società partecipata, aggiornati al 31.12.2023 ed aggregati secondo le dimensioni di analisi rilevanti presentate nel modello descritto in allegato alla relazione tecnica.

PROFILO DI SOLIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
Rapporto di indebitamento	MT/MP	44,81%	49,02%	54,27%
Elasticità impieghi	Att corrente/AFN	102,97%	94,41%	101,32%
Composizione MT	Db/MT	90,67%	91,89%	93,48%
	Dml/MT	9,33%	8,11%	6,52%
Margine di strutturaprimario	MP-AFN	21.239.193,00	17.361.439,00	17.403.043,00
Margine di struttura secondario	MP+Pml-AFN	24.338.941,00	20.317.368,00	20.036.799,00
Grado copertura AFN	MP/AFN	140,16%	130,46%	130,50%
Grado copertura AFN di 2livello	(MP+ Pml)/AFN	146,02%	135,65%	135,11%

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
ROA	EBIT/CI	0,09%	0,21%	0,21%
ROS	EBIT/Ricavi netti	0,15%	0,34%	0,31%

PROFILO DI REDDITIVITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
Asset Turnover	Ricavi netti/CI	60,21%	62,17%	68,64%
Leva operativa	Delta EBIT/Delta ricavi netti	-73,59%	3,24%	0,09%
ROE	Rn/PN	0,38%	0,30%	0,17%
Tasso di autofinanziamento	Rn-Dividendi/PN	0,38%	0,30%	0,17%
Costo medio mezzi di terzi	OF/MT	0,10%	0,10%	0,33%
ROI	RisOpCaratt/CI nettocaratteristico	-0,83%	-1,59%	-0,56%

PROFILO DI LIQUIDITA'				
INDICATORE	FORMULA	2022	2023	2024
CCN finanziario	Attivo corrente - Passivo Corrente	24.338.941	20.317.368	20.036.799
Margine di tesoreria	Liquidità immediate + Liquidità differite - Passivo corrente	8.489.446	278.770	-4.763.362
Indice liquidità primaria	Liquidità immediate + Liquidità differite / Passivo corrente	128,19%	100,83%	87,39%
Indice liquidità secondaria	Attivo corrente/Passivo corrente	180,82%	160,66%	153,04%
Capitale circolante operativo	Clienti + Magazzino - Fornitori	-4.059.149	-2.537.056	3.040.622
Indice di ritorno liquido dell'attivo	EBITDA/CI	9,48%	9,04%	10,53%

- Valutazioni sull'andamento -

Profilo di solidità

La solidità patrimoniale di Lepida nel 2024 si conferma su **livelli elevati**, a testimonianza di una gestione attenta e di un assetto finanziario equilibrato. Il patrimonio netto risulta in leggero aumento rispetto all'anno precedente, sostenuto da un utile d'esercizio diminuito ma comunque positivo e dalla più che **piena copertura delle immobilizzazioni** con mezzi propri.

Il **marginale di struttura primario** mantiene un valore largamente positivo, segnalando che il capitale proprio non solo finanzia integralmente le attività a lungo termine, ma contribuisce anche alla copertura parziale dell'attivo corrente. Questo elemento rappresenta un indice di autonomia finanziaria elevata e di ridotta esposizione verso il capitale di terzi.

Il **rapporto di indebitamento** rimane contenuto, con un valore ampiamente sotto la soglia di rischio. L'unico aspetto negativo riguarda la **composizione dei mezzi di terzi**, che vede anche per il 2024 un'eccessiva preponderanza dei debiti a breve termine, sconsigliata in virtù del più breve orizzonte temporale di ristrutturazione.

In sintesi, Lepida presenta nel 2024 un profilo patrimoniale **solido e prudente**, con un grado di copertura delle immobilizzazioni ampiamente soddisfacente e un indebitamento sostenibile, al netto della forte dipendenza da passività correnti. Al netto di ciò, tale configurazione garantisce comunque alla società un'elevata capacità di resilienza e di autofinanziamento nel medio periodo.

Profilo di redditività

Il 2024 evidenzia una **discreta performance reddituale**, sostenuta da una gestione operativa efficiente e da una crescita contenuta ma costante dei ricavi. L'aumento del valore della produzione riflette l'espansione dei servizi offerti alle pubbliche amministrazioni locali e regionali, nonché l'avvio di nuovi progetti in ambito infrastrutturale e digitale.

L'**EBITDA** si mantiene positivo e in crescita, segnalando una marginalità operativa stabile, frutto di una gestione attenta dei costi esterni e del personale. Gli ammortamenti e accantonamenti risultano in aumento per effetto degli investimenti realizzati in nuovi sistemi tecnologici e infrastrutture, ma non compromettono la redditività complessiva.

L'**EBIT** mostra un risultato positivo, indicativo di un equilibrio tra ricavi e costi operativi: si conferma invece negativo l'**EBIT caratteristico**, a conferma dell'influenza dell'area accessoria nel determinare un risultato positivo. Gli indici di redditività (**ROA, ROI, ROS**) si collocano su livelli piuttosto bassi ma consoni per il settore, con una redditività industriale che riflette una gestione sostenibile.

L'assenza di un significativo indebitamento oneroso comporta un **costo del capitale basso**, contribuendo a mantenere elevata la redditività operativa netta. In sintesi, il 2024 consolida per Lepida una redditività coerente con la sua missione pubblica, evidenziando una gestione efficace e una capacità di generare margini positivi nonostante l'aumento dei costi legati agli investimenti infrastrutturali.

Profilo di liquidità

Nel 2024 la liquidità di Lepida evidenzia una **tensione più marcata** rispetto all'esercizio precedente: il **marginale di tesoreria** risulta **negativo** perché la crescita delle passività correnti ha superato il valore delle disponibilità immediate e differite, rimaste sostanzialmente stabili. Ne deriva un **indice di liquidità primaria inferiore all'unità**, che segnala una copertura non piena dei debiti a breve con le sole attività più liquide.

Questo quadro, pur meritevole di attenzione, non configura tuttavia una situazione critica. La base di cassa rimane ordinata e regolare, offrendo un cuscinetto minimo ma costante; la **liquidità secondaria**, sostenuta dall'intero attivo corrente, attenua gli effetti dell'aumento del passivo a breve, contribuendo a mantenere l'equilibrio complessivo; la capacità di generare cassa dall'operatività si conferma positiva, fornendo un flusso interno che, anche se non immediatamente risolutivo, concorre a riassorbire gradualmente le tensioni. In altre parole, la struttura finanziaria appare **più tesa ma ancora governabile**, con indicatori che suggeriscono un rafforzamento delle pratiche di tesoreria piuttosto che la necessità di misure straordinarie.

Nel complesso, il giudizio sulla liquidità 2024 di Lepida è moderatamente prudente ma equilibrato: la posizione è più tesa e richiede un presidio attivo, tuttavia rimane sotto controllo grazie alla stabilità delle risorse liquide, alla resilienza dell'attivo corrente e alla capacità di generare flussi positivi dall'attività caratteristica. Con una gestione accorta del ciclo monetario e una pianificazione dei flussi più granulare, gli indicatori possono progressivamente riavvicinarsi a livelli di maggiore comfort senza impatti sulla continuità operativa.

Conclusione

Il bilancio 2024 di Lepida S.c.p.a. conferma un **quadro complessivamente solido** sul piano patrimoniale e ordinato su quello economico: la copertura delle immobilizzazioni con mezzi propri resta ampia, l'indebitamento è contenuto e la redditività operativa rimane positiva e coerente con la missione industriale della società. La variazione del profilo di liquidità determina un giudizio più prudente: l'aumento delle passività correnti a fronte di disponibilità liquide stabili ha prodotto un margine di tesoreria negativo e un indice di liquidità primaria inferiore all'unità. Ciò segnala una maggiore tensione nel brevissimo termine, che tuttavia

non altera l'equilibrio strutturale né mette in discussione la continuità operativa, anche grazie alla resilienza dell'attivo corrente e alla capacità di generare cassa dall'attività caratteristica.

SEZIONE 4 – Mantenimento senza interventi di razionalizzazione

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Tempi Agenzia S.r.l.	Diretta	Attività destinata ai soli enti pubblici soci funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale nel territorio della provincia di Piacenza	39,98 %	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società Tempi Agenzia S.r.l., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'attività erogata rientra inoltre nella definizione di "servizio di interesse generale" di cui all'art. 2, co. 1 lett. h, e all'art. 4, co. 2 lett. a, del D.lgs. 175/2016 ed è volta a soddisfare una finalità istituzionale dell'Ente (confermata anche dal c. 85 della L. 7.4.2014 n. 56 (Legge Delrio)), ossia la gestione delle politiche di trasporto pubblico locale. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.
Piacenza Expo S.p.a.	Diretta	Promozione, organizzazione e gestione in Italia ed all'estero di manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali, nonché di ogni altra attività alle manifestazioni stesse connesse, collegata od utile	4,6113 %	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società Piacenza Expo S.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'attività erogata dalla stessa, rientrante nell'ambito del co. 7 dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016, rappresenta inoltre un veicolo importante sia per il tessuto Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata al fine di verificare il permanere delle condizioni di sostenibilità della stessa. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti.

Lepida S.c.p.a.	Diretta	Realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004	0,0014 %	Mantenimento senza specifiche azioni di razionalizzazione La società Lepida S.c.p.a., sulla base delle caratteristiche operative ed economiche presentate, non rientra nelle condizioni che determinano l'obbligo di adottare misure di razionalizzazione ai sensi del co. 2 dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016. L'attività erogata dalla stessa rientra nell'ambito del co. 2 lett. d) dell'art. 4 del D.lgs. 175/2016 e la società rappresenta lo strumento promosso a livello regionale (L.R. 11/2004) per lo sviluppo e la gestione di servizi e prodotti di ICT e non si ravvisano condizioni che comportino la necessità di revisione dell'affidamento in house alla partecipata. Pur in assenza di specifiche azioni di razionalizzazione, la Provincia continuerà ad esercitare un attento presidio sull'andamento economico-patrimoniale della società partecipata e dei servizi alla stessa affidati al fine di verificare il permanere delle condizioni di loro sostenibilità. Tale presidio terrà altresì conto dell'impatto di eventuali fattori esogeni e dei riflessi dagli stessi derivanti. Rispetto agli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento della Società (art. 19 del D.lgs. 175/2016) si specifica che gli stessi sono monitorati nell'ambito del controllo amministrativo analogo espletato, in forma accentrata, dalla struttura di vigilanza della Regione.
-----------------	---------	---	----------	--

SEZIONE 5 – Azioni di razionalizzazione

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)	Note
SO.PR.I.P. S.r.l. in liquidazione e concordato preventivo	2,27%	n.d.	NO	La dismissione è differita al termine del concordato preventivo omologato. Attualmente non sono noti i tempi di conclusione della procedura. L'Amministrazione monitorerà il corretto e regolare proseguo delle procedure in corso.

Allegato D)



OGGETTO: PROVINCIA DI PIACENZA – TRASMISSIONE RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201.

Si trasmette in allegato l'Aggiornamento relazione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

La relazione verrà allegata alla Deliberazione consiliare di approvazione del piano di razionalizzazione delle partecipate dell'Ente, ai fini della presa d'atto da parte del Consiglio Provinciale.

Si procederà, conseguentemente, ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e di trasmissione ad ANAC ai sensi dell'art. 31 del richiamato D.Lgs. 201/2022.

TOSCANI ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

OGGETTO: PROVINCIA DI PIACENZA – RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201.

Il Decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” ha dettato una nuova disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale.

L'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022 recante “Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”, prevede che:

“1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.”

L'art. 2 del D.Lgs. 201/2022 al comma 1 definisce:

- alla lettera c) i “servizi di interesse economico generale di livello locale” o i “servizi pubblici locali di rilevanza economica” come “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”;
- alla lettera d) i “servizi di interesse economico generale di livello locale a rete” o i “servizi pubblici locali a rete” come i “servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente”.

L'art. 3 del D.Lgs. 201/2022 L'art. 3 del D.Lgs. 201/2022 richiama il concetto di “tariffa”, stabilendo come “L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di... applicazione di tariffe orientate a costi efficienti...”. Il successivo art. 26 precisa, poi, come “Fatte salve le competenze delle autorità di regolazione e le disposizioni contenute nelle norme di settore, gli enti affidanti definiscano le tariffe dei servizi in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il

perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività...”;

Infine, l'art. 14 del D.Lgs. 2021/2022, indica le differenti modalità di gestione dei SPL a rilevanza economica (i.e. affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società in house, gestione in economia o mediante aziende speciali).

La disposizione prevede dunque una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dagli enti elencati in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La ricognizione deve essere contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata entro il 31 dicembre di ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione costituisce appendice della ricognizione di cui al citato articolo 20.

Con riguardo all'ambito soggettivo debbono attuare la disposizione, effettuando una ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica:

- a) Comuni, o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) Città metropolitane;
- c) Province;
- d) altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio.

La norma fa riferimento ai “servizi affidati” e va interpretata, come suggerito dalla stessa Associazione Nazionale Comuni Italiani (“ANCI”), nel proprio quaderno operativo dal titolo “Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 201/2022” aggiornato a novembre 2024, nel senso che la ricognizione deve riguardare solo i servizi affidati dagli Enti locali con esclusione, quindi, dei servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune – (Provincia) stesso (ad esempio, Autorità d'ambito o bacino per i servizi a rete a rilevanza economica inclusi nel TUSPL quali TPL, Servizio idrico integrato e igiene ambientale)”.

Altro orientamento interpretativo può essere dato sull'inciso che la disposizione fa quando precisa che si tratta di “ogni servizio affidato”, riferendosi, evidentemente, a tutti i servizi “esternalizzati” dall'amministrazione nei termini succitati, escludendo invece i servizi in economia, ciò in quanto trattasi di servizi sottratti al mercato perché erogati direttamente dall'ente locale.

Riepilogando, dunque, i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, le loro forme associative, le Città metropolitane e le Province devono effettuare la ricognizione sui servizi pubblici locali a rete e non, di rilevanza economica, che hanno affidato, in base ai seguenti orientamenti interpretativi:

- la ricognizione va effettuata per tutti i servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati, anche se non siano stati già predisposti gli indicatori ex art. 7 o art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 (la norma, infatti, richiede di compiere la ricognizione “tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9”, ma non li considera propriamente essenziali, nel caso in cui non siano stati redatti);
- tali servizi possono essere stati affidati tramite concessione ovvero in appalto;
- vanno inclusi i servizi affidati in house e soprasoglia affidati senza gara.

Per quanto riguarda l'**ambito oggettivo** della norma, uno dei principali problemi che ci si trova ad affrontare è quello della individuazione dei servizi pubblici locali, oggetto della ricognizione, che sono definiti dal d. lgs. n. 201/2022 quali SIEG (Servizi di interesse economico generale) di livello locale, *“i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”* (art. 2, c. 1, lett. c).

Se è pacifico che i servizi pubblici locali a rete, di rilevanza economica, attengono alle c.d. utilities, - ossia rifiuti, idrico, distribuzione del gas, TPL - più difficile, però, è stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica **non a rete**. Infatti, il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e dipende dai territori; pertanto, deve essere l'ente affidante, nella sua autonomia, a verificare se il servizio non a rete rientri o meno tra i servizi pubblici locali oggetto della ricognizione in questione.

Così si esprime anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, in un parere (AS 2030) in merito al perimetro dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi del d.lgs. n. 201/2022, ribadisce il carattere dinamico della distinzione tra attività economiche e non economiche, *<<non essendo possibile fissare aprioristicamente un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di rilevanza economica o meno, dovendo piuttosto prendersi in considerazione i servizi già previsti dalla legge ed eventualmente la soluzione organizzativa che l'ente locale ha adottato - nel caso concreto - per rispondere alle esigenze dei cittadini del proprio territorio >>*.

Nel merito si richiama anche il Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy il quale – nel dettare linee guida per la redazione dei piani economico-finanziari – ha individuato, fra i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, i parcheggi, gli impianti sportivi, i servizi cimiteriali, le luci votive e il trasporto scolastico. Con il successivo Decreto Direttoriale n. 527 del 16/05/2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha adottato lo schema di bando di gara e lo schema di contratto tipo per i servizi pubblici locali non a rete, completando l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 201 del 2022.

Un'ulteriore considerazione merita la catalogazione dei servizi strumentali al fine della definizione del perimetro dei SPL a rilevanza economica.

In generale, da giurisprudenza consolidata, per il Consiglio di Stato (cfr. CDS, Sezione V, 12/06/2009, n. 3766) sono strumentali tutti quei servizi erogati da società ed enti a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali e che, quindi, sono svolti in favore della pubblica amministrazione, al contrario dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente bisogni o esigenze della collettività.

In linea con tale giurisprudenza, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha, a sua volta, già avuto modo di chiarire che si è in presenza di un servizio pubblico locale quando sul territorio l'utenza corrisponde, anche indirettamente, il prezzo per il servizio fornito; si ricade, invece, nella categoria dei servizi strumentali quando il beneficio della prestazione si riflette esclusivamente nei confronti dell'ente ed è questo a versare al soggetto affidatario il corrispettivo per i servizi prestati.

Con riferimento alla rilevanza economica di un servizio pubblico, la giurisprudenza ha rilevato che la distinzione tra un servizio economico di interesse generale e non, va operata applicando il criterio economico della remuneratività (cfr. CDS, Sezione V, 14/03/2022, n. 1784). I Giudici hanno evidenziato che la remuneratività va intesa in termini di redditività, anche solo potenziale, in grado di coprire i costi di gestione del servizio mediante il conseguimento di un corrispettivo economico nel mercato. La capacità del servizio di generare reddito deve essere accertata caso per caso, utilizzando una serie di indici delineati nel provvedimento citato tra cui: la scelta organizzativa stabilita dall'ente per soddisfare gli interessi della collettività, le specifiche modalità di gestione e relativi oneri di manutenzione nonché il regime tariffario (libero ed imposto). Agli indici sopra indicati, è da aggiungersi anche la praticabilità di attività accessorie (cfr. CDS, Sezione V, 28/01/2021, n. 851).

Deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento.

Nel quaderno ANCI citato viene ricordato che sotto il profilo operativo, ma anche della trasparenza sostanziale del documento da produrre, è bene non eccedere in una frammentazione dei "servizi" che faccia perdere di vista gli obiettivi della ricognizione che sono riconducibili, in ultima analisi, a comprendere se l'ente erogante il servizio sia ragionevolmente efficiente e se, in concreto, il servizio sia effettuato in maniera economica ed efficace per l'utenza.

E' bene ricondurre la ricognizione ad una società/servizio, così da evitare eccessi di dettaglio ma, al contempo, rendendo evidente l'andamento economico del servizio.

La Provincia di Piacenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, ha effettuato la ricognizione interna che ha condotto all'esito per cui la Provincia non affida direttamente servizi pubblici locali a rilevanza economica e che, la stessa, non gestisce servizi pubblici locali a rilevanza economica affidati a società in house.

In particolare, non risulta che questa Provincia abbia "affidato" – né abbia in gestione – ulteriori "servizi pubblici locali di rilevanza economica" ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2021, né a rete né non a rete.

Sono fatti salve ulteriori valutazioni che si renderanno necessarie, nel corso delle ricognizioni periodiche annuali (come previsto dal comma 2 del richiamato art. 30), a fronte di eventuali mutamenti organizzativi, interventi normativi e di ulteriori decreti esplicativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Si precisa inoltre che, con riferimento al servizio del trasporto pubblico locale ("TPL"), lo stesso è da qualificarsi con evidenza come SPL a rilevanza economica a rete, ma che non rientra negli obblighi di ricognizione periodica di cui all'art. 30 del D.Lgs. 2021/2022 a carico di questa Provincia.

Tale servizio, difatti, è stato affidato – per il bacino provinciale di Piacenza – dalla società "Tempi Agenzia s.r.l.", e non da questa Provincia, alla società "SETA s.p.a."

Da ultimo si precisa che la ricognizione sarà aggiornata annualmente, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate, così come disposto dall'art. 30, comma 2 del D.Lgs. 201/2022.

Il presente documento verrà trasmesso all'Ufficio di Presidenza e al Segretario Generale di questa Provincia e verrà, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", e gli obblighi di trasmissione ad ANAC, conformemente a quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 201/2022.



PROVINCIA DI PIACENZA COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE N. 47 DEL 10/12/2025

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO a "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2025 (ARTICOLO 20 D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2024".

L'Organo di Revisione

Presidente del collegio: dott. Arnaldo Senizza,

Membro del collegio: dott. Fabrizio Maiocchi

Membro del collegio: dott. Stefano Tassi

Ricevuto per via telematica la proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale n.1986 del 04/12/2025 avente ad oggetto "PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2025 (ARTICOLO 20 D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2024";

Esaminato il contenuto del provvedimento ed in particolare:

- La relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione 2025 delle società partecipate dalla Provincia di Piacenza;
- La relazione tecnica di inquadramento del contesto normativo e giurisprudenziale entro cui è stata condotta l'analisi aggiornata dell'assetto delle partecipazioni societarie della Provincia di Piacenza;
- L'analisi delle partecipazioni societarie dirette ed indirette della Provincia di Piacenza, di cui all'allegato C alla presente deliberazione, finalizzata ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 20 del D. Lgs.vo 175/2016 in materia di razionalizzazione periodica delle società partecipate e condotta secondo lo schema proposto dalla Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 22/2018, integrato con specifiche previste dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF nelle Linee guida del 20 novembre 2019 e nella scheda del 20 novembre 2023;
- La relazione di cui all'art 30 del D. Lgs.vo 23 dicembre 2022, n. 201, riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Tenuto conto

che l'art. 20, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare annualmente con proprio

provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato

che l'art. 239 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (modificato con Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213) prevede l'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'amministrazione dei beni, costituzione o partecipazione ad organismi partecipati con rilascio di parere obbligatorio dell'Organo di revisione;

Considerato che

- il D. Lgs.vo 23 dicembre 2022, n. 201 è intervenuto a riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (di seguito, anche solo, "SPL a rilevanza economica");
- l'art. 30 del predetto decreto prevede l'obbligo per le Province di redigere una relazione – entro il 31/12/2024 e da aggiornarsi annualmente – contenente ricognizione della situazione gestionale dei SPL di rilevanza economica. Nel dettaglio, tale articolo dispone che *"I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;*

Preso atto della "RELAZIONE SULLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS.VO 23 DICEMBRE 2022, N. 201", allegato D),

Dato atto che suddetta relazione è stata trasmessa dalla Dirigente del Servizio Bilancio, Patrimonio e Monitoraggio PNRR, all'Ufficio di Presidenza della Provincia ed al Segretario Generale con nota 33320 del 04/12/2025;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs.vo 267/00 e s.m.i. dalla Dirigente del Servizio Bilancio, Patrimonio e Monitoraggio PNRR;

ESPRIME

parere favorevole, per quanto di propria competenza, alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

*L'Organo di revisione
(firmato digitalmente)*

Dott. Arnaldo Senizza – Presidente
Dott. Fabrizio Maiocchi – Componente
Dott. Stefano Tassi – Componente



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1986/2025 del Ufficio Bilancio ad oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2025 (ARTICOLO 20 D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2024 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza li, 04/12/2025

**Sottoscritto dal Dirigente del
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO, MONITORAGGIO PNRR

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1986/2025 ad oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2025 (ARTICOLO 20 D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2024 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Piacenza li, 04/12/2025

**Sottoscritto dal Dirigente del
Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR
(TOSCANI ANGELA)**

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 39 del 22/12/2025

Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR

Proposta n. 1986/2025

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE DALLA PROVINCIA DI PIACENZA ANNO 2025 (ARTICOLO 20 D. LGS. N. 175/2016) E ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA ANNO 2024.

La deliberazione sopra indicata:

viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 23/12/2025

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio

Il funzionario delegato

(CAPRA MONICA)

con firma digitale